



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP  
**Ufficio federale di polizia fedpol**

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)

# Rapporto d'attività 2017

Aprile 2018



Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)

# Rapporto d'attività 2017

Aprile 2018

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP  
Ufficio federale di polizia fedpol  
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro  
3003 Berna

Telefono: (+41) 058 463 40 40  
Fax: (+41) 058 463 39 39  
E-Mail: [mros.info@fedpol.admin.ch](mailto:mros.info@fedpol.admin.ch)

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

<b>1.</b>	<b>Prefazione</b>	<b>6</b>
<b>2.</b>	<b>Statistica annuale MROS</b>	<b>8</b>
2.1	Visione complessiva statistica MROS 2017	8
2.2	Osservazioni generali	9
2.2.1	Numero di comunicazioni di sospetto	9
2.2.2	Rapporto tra le segnalazioni inviate in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) e del diritto di comunicazione (art. 305 <sup>ter</sup> cpv. 2 CP)	10
2.2.3	Comunicazioni relative all'interruzione delle trattative per l'avvio di una relazione d'affari per sospetto riciclaggio di denaro o sospetto finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD	13
2.2.4	Quota di trasmissione delle comunicazioni di sospetto	14
2.2.5	Comunicazioni di sospetto con valori patrimoniali importanti	15
2.2.6	Decisioni delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali	16
2.2.7	Casi di phishing in relazione ad agenti finanziari	17
2.2.8	Articolo 11a LRD	18
2.3	Scambio d'informazioni con altre Financial Intelligence Unit (FIU)	20
2.3.1	Numero di richieste da parte di altre FIU	20
2.3.2	Numero di richieste di MROS ad altre FIU	21
2.4	Finanziamento del terrorismo	22
2.5	Statistica dettagliata	25
2.5.1	Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni	25
2.5.2	Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto	27
2.5.3	Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni	29
2.5.4	Le banche	30
2.5.5	Elementi che suscitano sospetti	32
2.5.6	Genere del reato preliminare	34
2.5.7	Domicilio della controparte	36
2.5.8	Nazionalità della controparte	37
2.5.9	Domicilio dell'avente economicamente diritto	38
2.5.10	Nazionalità dell'avente economicamente diritto	39
2.5.11	Autorità interessate preposte al perseguimento penale	40
2.5.12	Stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale	42
<b>3.</b>	<b>Tipologie (dalla casistica del 2017)</b>	<b>45</b>
3.1	Finanziamento del terrorismo	45
3.1.1	La collaborazione internazionale permette di evitare inconvenienti	45
3.1.2	Una rete ben organizzata	46
3.1.3	Stretta collaborazione tra autorità nazionali	46
3.1.4	Liste di presunti terroristi	47
3.2	Riciclaggio di denaro	48
3.2.1	Pacchi contro rimborso a costi esorbitanti	48
3.2.2	One Day Shoppers	48
3.2.3	Vendita di permessi di dimora	49
3.2.4	Amministrazione infedele	49

## Indice

3.2.5	Moneta virtuale o truffa piramidale?	50
3.2.6	Caso di furto che avuto grande eco	51
3.2.7	Finto tenente colonnello americano	51
3.2.8	Denaro proveniente dal traffico di droga nascosto sul conto dei figli	52
3.2.9	Vendita illegale di offerte TV premium	52
3.2.10	Gestori patrimoniali esterni giocano sporco	53
3.2.11	Assicurazione sulla vita	53
3.2.12	Ministro, società di sede e corruzione	54
3.2.13	Un lingotto d'oro può nascondere un altro	55
3.2.14	Consigli o mazzette?	55
3.2.15	Una specialista del diritto: sviluppi nel 2017	55
<b>4.</b>	<b>La prassi di MROS</b>	<b>57</b>
4.1	Ordine di consegna e statuto di MROS	57
4.2	Critica del GAFI: rafforzare le competenze di MROS	57
4.3	Informazioni correlate a una comunicazione già inviata a MROS	60
<b>5.</b>	<b>Organi internazionali</b>	<b>62</b>
5.1	Gruppo Egmont	62
5.2	GAFI/FATF	63
<b>6.</b>	<b>Link su Internet</b>	<b>64</b>
6.1	Svizzera	64
6.1.1	Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	64
6.1.2	Autorità di vigilanza	64
6.1.3	Associazioni e organizzazioni nazionali	64
6.1.4	Organismi di autodisciplina (OAD)	64
6.1.5	Altri	65
6.2	Internazionale	65
6.2.1	Uffici di comunicazione esteri	65
6.2.2	Organizzazioni internazionali	65
6.2.3	Altri link	65

# Prefazione

4684 comunicazioni di sospetto con oltre 16 miliardi di franchi svizzeri implicati: il 2017 prosegue sulla scia dei record. In due anni, le comunicazioni di sospetto sono quasi raddoppiate; nel 2017 sono state trattate in media 18 segnalazioni per giorno ferialo, pari ad un aumento di oltre il 60 per cento rispetto all'anno precedente.

La differenza tra le segnalazioni inviate in virtù del diritto di comunicazione e quelle in virtù dell'obbligo di comunicazione è meno marcata rispetto al 2016. Si è infatti confermata la tendenza alla crescita costante delle segnalazioni inviate sulla base del diritto di comunicazione che hanno raggiunto quota 2562. Le segnalazioni inviate in virtù dell'obbligo di comunicazione hanno fatto registrare un aumento significativo, attestandosi a 2122 casi, ovvero più del doppio rispetto al 2016.

Per il secondo anno consecutivo, MROS non ha potuto trattare tutte le comunicazioni pervenute durante l'anno in esame. Alla fine del 2017 erano pendenti 1423 segnalazioni, di cui 116 risalivano all'anno precedente. Nel 2017, MROS è dunque riuscito a ridurre di 371 il numero delle segnalazioni che risultavano pendenti alla fine del 2016. Un nuovo grafico illustra tale situazione in modo dettagliato. Poiché alcune comunicazioni pendenti sono trasferite da un anno all'altro, la quota di trasmissione è ormai determinata in base a un nuovo metodo di calcolo e si riferisce unicamente alle comunicazioni trattate nell'anno in corso. Il trattamento delle comunicazioni pendenti influirà dunque sulla quota di trasmissione dell'anno in cui queste ultime sono trattate e non su quella dell'anno in cui sono pervenute.

Nel 2017 la quota di trasmissione relativa alle 3653 segnalazioni analizzate è stata dunque del 64,9 per cento. Tale percentuale conferma l'importanza della funzione di filtro che MROS esercita, evitando così di sommergere le autorità di perseguimento penale con comunicazioni di sospetto insufficientemente motivate.

Nonostante i diversi record, l'aumento più impressionante è rappresentato senza dubbio dall'impennata dei valori patrimoniali segnalati che nell'anno in rassegna sono più che triplicati. Come già precisato, le comunicazioni ricevute nel 2017 concernevano valori patrimoniali per oltre 16 miliardi di franchi svizzeri. Poco meno della metà, ovvero circa sette miliardi di franchi svizzeri, è stata generata da un solo complesso di casi.

Come già accaduto nel 2015, nell'anno in esame il reato preliminare maggiormente segnalato è nuovamente la corruzione con oltre 1000 comunicazioni pervenute. Va comunque precisato che, ad eccezione di un complesso di casi, la maggior parte delle comunicazioni per presunta corruzione riguarda il seguito di casi già noti a MROS. Le comunicazioni per sospetto finanziamento del terrorismo sono raddoppiate rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 51. Tuttavia, considerate le frequenti oscillazioni del numero di comunicazioni correlate a tale reato, non è possibile individuare un vero e proprio trend. Ciononostante, è interessante constatare che la quota di trasmissione di queste comunicazioni alle autorità di perseguimento penale è pari al 33,3 per cento risultando quindi pressoché immutata rispetto al 2016.

Come già illustrato nel rapporto d'attività relativo al 2016, durante la valutazione del GAFI è stata rilevata una lacuna riguardante la cooperazione internazionale di MROS: l'Ufficio di comunicazione non può rivolgersi agli intermediari finanziari quando le informazioni in suo possesso provengono da un servizio omologo estero. L'articolo 11a capoverso 2 LRD autorizza infatti MROS a interpellare un intermediario finanziario unicamente in presenza di una comunicazione di sospetto precedentemente inviata da un altro intermediario finanziario svizzero. Può dunque accadere che informazioni importanti ricevute dai servizi omologhi esteri non possano essere utilizzate in Svizzera. In risposta a tale critica avanzata dal GAFI, il 21 giugno 2017 il Consiglio federale ha deciso di porre in consultazione l'avamprogetto di «decreto federale che approva e

traspone la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo con il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata». L'avamprogetto propone di modificare la legge sul riciclaggio di denaro e di attribuire a MROS la competenza di chiedere informazioni anche in assenza di una segnalazione svizzera, andando così a colmare la lacuna contestata dal GAFI. Il presente rapporto contiene ulteriori precisazioni sull'avamprogetto. Infine, nel 2017 MROS ha tenuto oltre 40 conferenze e presentazioni destinate alla piazza finanziaria. La sensibilizzazione degli intermediari finanziari è difatti un compito previsto dalla legge, motivo per cui l'Ufficio di comunicazione si tiene a loro disposizione.

Berna, aprile 2018

Stiliano Ordolli, Dr. iur.  
Capo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol, Stato maggiore  
Divisione Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

## 2. Statistica annuale MROS

### 2.1 Visione complessiva statistica MROS 2017

Riassunto dell'anno d'esercizio (1.1.2017 – 31.12.2017)

Numero di comunicazioni	2017 Assoluto	2017 Relativo
<b>Totale pervenuto</b>	<b>4 684</b>	<b>100.0%</b>
Trasmesse alle autorità di perseguimento penale	2 206	47.1%
Non trasmesse	1055	22.5%
In corso di trattamento*	1423	30.4%
<b>Ramo d'attività dell'intermediario finanziario</b>		
Banche	4 262	91.0%
Agenzie per il trasferimento di fondi	144	3.1%
Fiduciarie	50	1.1%
Amministratori patrimoniali / Consulenti in materia di investimenti	87	1.9%
Avvocati e notai	4	0.1%
Assicurazioni	24	0.5%
Carte di credito	14	0.3%
Case da gioco	28	0.6%
Operazioni in valute estere	2	0.0%
Agenti in valori di borsa	16	0.3%
Altri	27	0.6%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfettizzazione	14	0.3%
Commercio di materie prime e metalli preziosi	11	0.2%
Commercianti	1	0.0%
<b>Fondi implicati in CHF</b> (somma dei beni patrimoniali effettivamente esistenti al momento della comunicazione)		
Somma totale	16 471 066 844	100.0%
Somma delle comunicazioni trasmesse	10 743 089 883	65.2%
Somma delle comunicazioni non trasmesse	1 537 842 375	9.3%
Somma delle comunicazioni in corso di trattamento	4 190 134 587	25.5%
Media fondi implicati (totale comunicazioni)	3 516 453	
Media fondi implicati (comunicazioni trasmesse)	4 869 941	
Media fondi implicati (comunicazioni non trasmesse)	1 457 670	
Media fondi implicati (comunicazioni in corso di trattamento)	2 944 578	



\* Delle 487 comunicazioni pendenti al 31.12.2016, sono ancora 116 quelle in corso di trattamento al 31.12.2017.



## 2.2 Osservazioni generali

Per l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), il 2017 è stato caratterizzato dai seguenti punti salienti:

1. Sono pervenute 4684 segnalazioni, pari a oltre il 60 per cento in più rispetto all'anno precedente.
2. La somma dei valori patrimoniali oggetto di una comunicazione di sospetto supera i 16,4 miliardi di franchi svizzeri, valore record mai raggiunto prima.
3. Le segnalazioni inviate a MROS in relazione al sospetto finanziamento del terrorismo sono nuovamente aumentate rispetto agli anni precedenti.
4. La quota delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale è diminuita ulteriormente.
5. La corruzione ha soppiantato la truffa e ora figura di nuovo in vetta alla graduatoria dei presunti reati preliminari del riciclaggio di denaro maggiormente indicati nelle comunicazioni di sospetto al momento della loro trasmissione a un'autorità di perseguimento penale.
6. I casi correlati all'abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati, in particolare al cosiddetto phishing sono diminuiti.
7. Anche nell'anno in esame, MROS registra casi pendenti che si trovano ancora in fase di analisi. Mentre nel 2016 i casi pendenti erano 487, nel 2017 i casi non ancora trattati sono 1423.



### 2.2.1 Numero di comunicazioni di sospetto

Nell'anno in esame, MROS ha ricevuto 4684 comunicazioni correlate al sospetto riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. Si tratta di un aumento del 60 per cento rispetto all'anno precedente. Dopo il 2016, anche il 2017 può essere pertanto considerato un anno record. Il precedente numero massimo di 2909 comunicazioni raggiunto nel 2016 è stato superato di 1775 comunicazioni. Per il secondo anno consecutivo, MROS non ha potuto trattare tutte le segnalazioni ricevute. Delle 2909 comunicazioni pervenute nel 2016, 116 erano ancora pendenti il 31 dicembre 2017; 371 delle 487 comunicazioni pendenti alla fine del 2016 sono state trattate nel 2017. Il secondo grafico illustra tale situazione al 31 dicembre 2017, suddividendo il numero delle comunicazioni pendenti e delle comunicazioni trattate in base all'anno di ricezione.

La sempre maggiore sensibilizzazione degli intermediari finanziari, in particolare delle banche, ha sicuramente contribuito in modo considerevole a raggiungere tale risultato. Hanno inoltre influito sull'aumento del numero di comunicazioni otto complessi di casi di maggiore entità trattati da MROS nel 2017 che hanno dato origine a 1073 comunicazioni di sospetto con oltre 9,8 miliardi di franchi svizzeri implicati. Spicca in maniera particolare un complesso di casi con 116 comunicazioni di sospetto e più

di sette miliardi di franchi svizzeri coinvolti. Un ulteriore complesso che già nel 2016 aveva generato 160 comunicazioni, nell'anno in esame ha fatto registrare ulteriori 288 comunicazioni con implicati nuovamente quasi 380 milioni di franchi svizzeri. Il caso più complesso per numero di segnalazioni scaturite, ha causato nel 2017 un totale di 390 comunicazioni con valori patrimoniali di poco meno 580 milioni di franchi svizzeri. Nell'anno in esame le banche hanno inviato 4262 comunicazioni di sospetto, superando quindi di 1353 casi il totale delle segnalazioni pervenute nel 2016, anno in cui era stato raggiunto il record di comunicazioni (2909 con un aumento pari a 1353 comunicazioni). Come negli anni precedenti, anche nel 2017 il solo settore bancario ha quindi comunicato più casi rispetto al totale delle segnalazioni pervenute nell'anno precedente. Infatti, oltre il 90 per cento di tutte le comunicazioni sono state inviate dal settore bancario (2016: circa l'86 %). Mentre il numero delle comunicazioni delle banche è aumentato del 70 per cento passando da 2502 nel 2016 a 4262, il numero delle comunicazioni inviate dagli altri intermediari finanziari è rimasto pressoché immutato (da 407 nel 2016 a 422).

Nell'anno in esame, l'entità degli importi implicati è cresciuta del 213.5 per cento superando i 16,4 miliardi di franchi svizzeri. La somma dei valori correlati a comunicazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale è aumentata di 7.6 miliardi di franchi svizzeri, ovvero del 242 per cento attestandosi a 10,7 miliardi di franchi svizzeri.

Tale incremento è riconducibile in particolare a un complesso di casi in cui sono implicati valori patrimoniali pari a oltre sette miliardi di franchi svizzeri.

Contrariamente al 2016, anno in cui la truffa aveva soppiantato la corruzione in vetta alla graduatoria dei reati preliminari del riciclaggio di denaro maggiormente segnalati, nell'anno in esame tale posizione è stata nuovamente occupata dalla corruzione con 1076 segnalazioni, seguita dalla truffa con 984 segnalazioni.

Le comunicazioni di sospetto aventi per oggetto casi di cosiddetto phishing, ovvero le truffe compiute mediante l'abuso di un impianto per l'elabo-


razione di dati ai sensi dell'articolo 147 del Codice penale (CP)<sup>1</sup>, sono in diminuzione. Le segnalazioni inviate in tale ambito sono state 191.

Il 2017 è il secondo anno in cui sono state inviate comunicazioni correlate a delitti fiscali qualificati di cui all'articolo 305<sup>bis</sup> numero 1<sup>bis</sup> CP. Il numero delle segnalazioni inviate in tale ambito, ovvero 201, è aumentato in maniera significativa.

## 2.2.2 Rapporto tra le segnalazioni inviate in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) e del diritto di comunicazione (art. 305<sup>ter</sup> cpv. 2 CP)

Delle 4684 comunicazioni di sospetto pervenute nell'anno in esame, 2562 (55 % del totale) sono state inviate in virtù del diritto di comunicazione retto dall'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP mentre 2122 (pari al 45 %) in virtù dell'obbligo di comunicazione sancito dall'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD)<sup>2</sup>.

Le comunicazioni effettuate conformemente al diritto di comunicazione sono in forte aumento dal 2010, anno in cui è stato deciso che le segnalazioni effettuate in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP devono essere inviate esclusivamente all'Ufficio di comunicazione. La crescita consistente indicata dal precedente rapporto d'attività è proseguita anche nell'anno in esame e, per la terza volta, il numero delle segnalazioni pervenute in virtù del diritto di comunicazione



<sup>1</sup> RS 311.0

<sup>2</sup> RS 955.0

ha superato quello delle segnalazioni inviate secondo l'obbligo di comunicazione. Tuttavia, una impennata così consistente delle segnalazioni inviate in base all'obbligo di comunicazione come nell'anno in esame non era mai stata registrata. Rispetto all'anno precedente, le comunicazioni inviate in virtù dell'articolo 9 LRD sono infatti aumentate di oltre il 96 per cento.

Nel 2017, i valori patrimoniali comunicati in virtù dell'obbligo di comunicazione rappresentano il 57 per cento della totalità dei valori patrimoniali comunicati durante l'anno mentre quelli comunicati secondo il diritto di comunicazione ammontano al 43 per cento del totale. Nel 2016, questa proporzione si era realizzata nella maniera seguente: tre quarti di valori patrimoniali comunicati secondo il diritto di comunicazione, un quarto secondo l'obbligo di comunicazione. Rileviamo, inoltre, che le analisi svolte per le comunicazioni di sospetto inoltrate ai sensi del diritto di comunicazione (art. 305<sup>ter</sup> cpv. 2 CP) hanno implicato per gli intermediari finanziari lo stesso carico di lavoro e il medesimo dispendio di tempo rispetto alle comunicazioni trasmesse in ottemperanza dell'obbligo di comunicare (art. 9 LRD).

Dall'analisi dettagliata dei dati è emerso che anche nell'anno in esame il settore bancario ha inciso notevolmente sull'incremento delle segnalazioni inviate in virtù del diritto di comunicazione: nel 2016 le banche avevano inviato 1583 segnalazioni ai sensi dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP e 919 ai sensi dell'articolo 9 LRD. Nell'anno in esame, le banche hanno inviato 2353 comunicazioni in base all'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP rispetto alle 1909 comunica-

zioni ai sensi dell'articolo 9 LRD. Nel 2017, le altre categorie di intermediari finanziari hanno effettuato quasi lo stesso numero di segnalazioni in virtù dell'obbligo di comunicazione (213) e in virtù del diritto di comunicazione (209). Nell'anno precedente le comunicazioni inviate in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP (244) superavano nettamente le comunicazioni inviate in base all'articolo 9 LRD (163). Nel settore bancario si constata una differenza riguardo all'applicazione delle due disposizioni: nel 2016 le banche controllate da capitale estero avevano inviato il 68,7 per cento delle segnalazioni in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP, mentre nell'anno in esame la maggior parte delle segnalazioni ovvero il 52,9 per cento, è stata invece effettuata in virtù dell'articolo 9 LRD. Come negli anni precedenti, le grandi banche svizzere si sono avvalse in misura nettamente maggiore del diritto di comunicazione (78,8 % dei casi). Nell'anno in esame, le banche cantonali e Raiffeisen nonché le banche private hanno maggiormente segnalato i loro sospetti in virtù dell'obbligo di comunicazione. Tale differenza tra categorie di banche era stata già osservata negli anni precedenti.

Quanto precede conferma la difficoltà nel distinguere se riguardo a determinati fatti prevalga il diritto piuttosto che l'obbligo di comunicazione. Conformemente ai messaggi del Consiglio federale del 1993 e del 1996, l'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP consente all'intermediario finanziario di eseguire una segnalazione sulla base di una probabilità, un dubbio o un sentimento di disagio nel proseguire la relazione d'affari. L'intermediario finanziario procede invece a una comunica-

Tipo di banca	9 GwG	in %	305 <sup>ter</sup>	in %	Total
<b>Altre banche</b>	281	68.4	130	31.6	<b>411</b>
<b>Banche controllate da capitale estero</b>	897	52.9	799	47.1	<b>1696</b>
<b>Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale</b>	172	31.7	371	68.3	<b>543</b>
<b>Filiali di banche estere</b>	4	80.0	1	20.0	<b>5</b>
<b>Grandi banche</b>	237	21.2	882	78.8	<b>1119</b>
<b>Istituti con sfera d'affari speciale</b>	0	0.0	1	100.0	<b>1</b>
<b>Banche cantonali</b>	151	68.3	70	31.7	<b>221</b>
<b>Banche private</b>	42	57.5	31	42.5	<b>73</b>
<b>Banche Raiffeisen</b>	109	65.7	57	34.3	<b>166</b>
<b>Banche regionali e casse di risparmio</b>	16	59.3	11	40.7	<b>27</b>
<b>Totale</b>	<b>1909</b>	<b>44.8</b>	<b>2353</b>	<b>55.2</b>	<b>4262</b>

Ramo d'attività	Art.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
<b>Banche</b>	305 <sup>ter</sup> cpv. 2 CP	181	202	396	544	440	520	782	1267	1583	2353	<b>8268</b>
	9 cpv. 1 lett. a LRD	386	386	417	523	596	598	711	888	898	1866	<b>7269</b>
	9 cpv. 1 lett. b LRD	6	15	9	13	14	5	2	5	21	37	<b>127</b>
	9 cpv. 1 lett. c LRD										6	<b>6</b>
<b>Autorità</b>	16 LRD	1						2			2	<b>5</b>
<b>Case da gioco</b>	305 <sup>ter</sup> cpv. 2 CP			4	3	5	2	3	3	7	6	<b>33</b>
	9 cpv. 1 lett. a LRD	1	5	4	3	1	6	6		7	22	<b>55</b>
<b>Operazioni in valute estere</b>	305 <sup>ter</sup> cpv. 2 CP				2		1			1	1	<b>5</b>
	9 cpv. 1 lett. a LRD		5	6	3		4			2	1	<b>21</b>
	9 cpv. 1 lett. b LRD				2							<b>2</b>
<b>Agenti di valori di borsa</b>	305 <sup>ter</sup> cpv. 2 CP			3				1	3	1	16	<b>24</b>
	9 cpv. 1 lett. a LRD	5	2	1		1	1	9		2		<b>21</b>
<b>Uffici di cambio</b>	305 <sup>ter</sup> cpv. 2 CP				2							<b>2</b>
	9 cpv. 1 lett. a LRD	1	1		1				1			<b>4</b>
	9 cpv. 1 lett. b LRD										1	<b>1</b>
<b>Commercianti</b>	9 cpv. 1 <sup>bis</sup> LRD (commercianti)										1	<b>1</b>
<b>Operazioni di credito, leasing, factoring e forfaitizzazione</b>	305 <sup>ter</sup> cpv. 2 CP		1					1	3	4	4	<b>13</b>
	9 cpv. 1 lett. a LRD	1	10	1	5	1	4	2	4	6	10	<b>44</b>
<b>Carte di credito</b>	305 <sup>ter</sup> cpv. 2 CP		7	3	4	2	3		2	8	9	<b>38</b>
	9 cpv. 1 lett. a LRD	2	3	5	6	20	11	9	11	13	5	<b>85</b>
	9 cpv. 1 lett. b LRD			1								<b>1</b>
<b>Avvocati e notai</b>	305 <sup>ter</sup> cpv. 2 CP			1	4	1	1	1	2	3	2	<b>15</b>
	9 cpv. 1 lett. a LRD	10	11	12	27	11	8	9	4	2	2	<b>96</b>
<b>Commercio di materie prime e metalli preziosi</b>	305 <sup>ter</sup> cpv. 2 CP							2	1	5	2	<b>12</b>
	9 cpv. 1 lett. a LRD	1		1	1	3	8	2	1	1	9	<b>27</b>
<b>Organismi di auto-disciplina (OAD)</b>	27 LRD		4		1			2				<b>7</b>
<b>Fiduciarie</b>	305 <sup>ter</sup> cpv. 2 CP	2	2		5	5	17	13	10	17	15	<b>86</b>
	9 cpv. 1 lett. a LRD	35	33	57	55	56	52	36	37	26	35	<b>422</b>
	9 cpv. 1 lett. b LRD		1	1	2	4			1	2		<b>11</b>
<b>Altri</b>	305 <sup>ter</sup> cpv. 2 CP							3	1	19	6	<b>29</b>
	9 cpv. 1 lett. a LRD		1	4	2	4	1		4	1	14	<b>31</b>
	9 cpv. 1 lett. b LRD									1	1	<b>2</b>
<b>Amministratori patrimoniali / Consulenti in materia di investimenti</b>	305 <sup>ter</sup> cpv. 2 CP	3	1	2	6	7	15	14	20	28	42	<b>138</b>
	9 cpv. 1 lett. a LRD	16	29	36	20	42	56	24	25	34	43	<b>325</b>
	9 cpv. 1 lett. b LRD			2	1		3	2		2	2	<b>12</b>
<b>Assicurazioni</b>	305 <sup>ter</sup> cpv. 2 CP	3			3	2		5	5	70	12	<b>100</b>
	9 cpv. 1 lett. a LRD	12	9	9	8	4	19	6	6	18	12	<b>103</b>
	9 cpv. 1 lett. b LRD					3			1	1		<b>5</b>
<b>Distributori di fondi d'investimento</b>	305 <sup>ter</sup> cpv. 2 CP								1		3	<b>4</b>
<b>Agenzie di trasferimento di fondi</b>	305 <sup>ter</sup> cpv. 2 CP	35	21	62	52	81	31	41	24	84	91	<b>522</b>
	9 cpv. 1 lett. a LRD	149	147	122	324	280	43	66	33	45	46	<b>1255</b>
	9 cpv. 1 lett. b LRD	1			3	2					1	<b>7</b>
	9 cpv. 1 lett. c LRD										6	<b>6</b>
<b>Totale</b>		<b>851</b>	<b>896</b>	<b>1159</b>	<b>1625</b>	<b>1585</b>	<b>1411</b>	<b>1753</b>	<b>2367</b>	<b>2909</b>	<b>4684</b>	<b>19240</b>

zione in virtù dell'articolo 9 LRD unicamente in presenza di un sospetto fondato. Il campo d'applicazione del sospetto semplice di cui all'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP è quindi ben più ampio rispetto a quello dell'articolo 9 LRD. Il numero elevato di segnalazioni inviate in base al diritto di comunicazione evidenzia che gli intermediari finanziari sono parte integrante del dispositivo svizzero di lotta al riciclaggio di denaro e che in tale contesto sono maggiormente disposti a svolgere un ruolo attivo. Infatti, in caso di dubbio hanno spesso scelto di avvalersi del diritto di comunicazione. L'articolo 1 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)<sup>3</sup> attribuisce ad MROS il mandato legale di sensibilizzare gli intermediari finanziari sui problemi relativi al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo. Nell'anno in esame MROS si è particolarmente adoperato in tale ambito.

### **2.2.3 Comunicazioni relative all'interruzione delle trattative per l'avvio di una relazione d'affari per sospetto riciclaggio di denaro o sospetto finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD**

L'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD sancisce che gli intermediari finanziari sono tenuti ad informare MROS anche quando interrompono le trattative per l'avvio di una relazione d'affari e nutrono un sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari provengono da uno dei reati contemplati dall'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD. La legge sul riciclaggio di denaro espleta in primo luogo una funzione preventiva. L'obiettivo è quello di evitare che la piazza finanziaria sia contaminata con denaro di origine criminale. L'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD obbliga l'intermediario finanziario a effettuare una comunicazione anche qualora non abbia ancora avviato una relazione d'affari. Una comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD consente a MROS di raccogliere informazioni sui valori patrimoniali di origine sospetta e su persone sospette

<sup>3</sup> RS 955.23

e di inoltrarle in seguito alle autorità di perseguimento penale o ai servizi omologhi esteri (Financial Intelligence Unit, FIU).

Nell'anno in esame sono pervenute 42 comunicazioni in virtù di tale disposizione, ovvero 15 in più rispetto all'anno precedente. Di tali comunicazioni, cinque sono state trasmesse all'autorità di perseguimento penale competente.

Le comunicazioni di sospetto inviate sulla base di tale disposizione di legge, rivestono un'importanza centrale nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Dall'entrata in vigore della revisione dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD nel 2009, MROS ha ricevuto 161 segnalazioni rette da tale disposizione. 37 di esse sono state successivamente trasmesse alle autorità di perseguimento penale competenti. Dal 2009 la quota media di trasmissione corrisponde al 24,2 per cento. Dei 37 casi trasmessi, 11 si sono conclusi con un decreto di non luogo a procedere o una decisione di non entrata nel merito, otto con un decreto di abbandono, tre con la sospensione del procedimento e uno con una sentenza di un tribunale<sup>4</sup>.

Le 14 comunicazioni restanti risultano ancora pendenti. Il numero dei decreti di non luogo a procedere è riconducibile al fatto che le segnalazioni in questione sono effettuate quando le trattative per l'avvio di una relazione d'affari sono interrotte. In pratica, al momento della comunicazione, nessun valore patrimoniale è stato ancora accreditato. Date le circostanze, il più delle volte risulta assai difficile provare l'esistenza di reati preliminari. In generale mancano quindi elementi sufficientemente rilevanti per giustificare l'apertura di un procedimento penale.

<sup>4</sup> Il caso in questione riguarda una comunicazione che MROS aveva ricevuto e trasmesso nel 2010 concernente un cittadino straniero residente in Svizzera che, servendosi di identità false (sulla base di documenti falsi), aveva creato diverse società prestanome con sede in Svizzera e/o all'estero. In seguito aveva tentato di ottenere un credito presso un intermediario finanziario svizzero servendosi di bilanci falsi di una delle società fondate in Svizzera. Dopo un'analisi approfondita e numerose verifiche, MROS ha trasmesso il caso all'autorità di perseguimento penale competente. La persona in questione è stata dichiarata colpevole di truffa per mestiere, falsità in atti, falsificazione di documenti d'identità, ma è stata scagionata dall'accusa di riciclaggio di denaro per insufficienza di prove.

Quota di trasmissione secondo il ramo di attività	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
<b>Banche</b>	87.7%	90.4%	90.6%	93.0%	89.1%	82.1%	75.7%	74.8%	73.2%	67.7%	<b>78.1%</b>
<b>Autorità</b>	100.0%						100.0%			100.0%	<b>100.0%</b>
<b>Case da gioco</b>	100.0%	80.0%	50.0%	50.0%	16.7%	12.5%	50.0%	100.0%	41.7%	17.2%	<b>36.8%</b>
<b>Operazioni in valute estere</b>		100.0%	83.3%	57.1%		40.0%			50.0%	0.0%	<b>60.7%</b>
<b>Agenti di valori in borsa</b>	80.0%	50.0%	25.0%		100.0%	100.0%	40.0%	0.0%	100.0%	0.0%	<b>33.3%</b>
<b>Uffici di cambio</b>	100.0%	100.0%		33.3%				0.0%		0.0%	<b>42.9%</b>
<b>Commercianti</b>										0.0%	<b>0.0%</b>
<b>Operazioni di credito, leasing, factoring e forfezzazione</b>	100.0%	90.9%	100.0%	100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	28.6%	37.5%	15.4%	<b>48.1%</b>
<b>Carte di credito</b>	100.0%	100.0%	66.7%	100.0%	95.5%	64.3%	100.0%	92.3%	94.4%	44.4%	<b>86.2%</b>
<b>Avvocati e notai</b>	80.0%	100.0%	69.2%	93.5%	75.0%	55.6%	60.0%	50.0%	80.0%	100.0%	<b>79.3%</b>
<b>Commercio di materie prime e metalli preziosi</b>	0.0%		0.0%	100.0%	33.3%	70.0%	100.0%	33.3%	0.0%	70.0%	<b>55.3%</b>
<b>Organismi di auto disciplina (OAD)</b>		100.0%		100.0%			100.0%				<b>100.0%</b>
<b>Fiduciarie</b>	91.9%	86.1%	79.3%	86.9%	70.8%	90.0%	77.6%	43.5%	52.4%	56.8%	<b>74.7%</b>
<b>Altri</b>		0.0%	25.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	60.0%	50.0%	35.0%	<b>46.7%</b>
<b>Amministratori patrimoniali / Consulenti in materia di investimenti</b>	52.6%	83.3%	77.5%	92.6%	87.5%	84.9%	81.4%	88.9%	80.0%	87.0%	<b>83.3%</b>
<b>Assicurazioni</b>	85.7%	70.0%	44.4%	60.0%	80.0%	78.9%	62.5%	46.7%	86.0%	15.8%	<b>70.5%</b>
<b>Distributori di fondi d'investimento</b>								100.0%		100.0%	<b>100.0%</b>
<b>Agenzie di trasferimento di fondi</b>	60.5%	84.5%	81.4%	86.7%	81.2%	51.3%	51.9%	55.4%	31.5%	22.1%	<b>69.1%</b>
<b>Totale</b>	<b>80.9%</b>	<b>88.7%</b>	<b>86.5%</b>	<b>90.8%</b>	<b>86.0%</b>	<b>79.9%</b>	<b>73.9%</b>	<b>73.5%</b>	<b>71.5%</b>	<b>64.9%</b>	<b>76.6%</b>

#### 2.2.4 Quota di trasmissione delle comunicazioni di sospetto

Nell'anno in esame la quota di trasmissione è diminuita in maniera significativa al 64,9 per cento, confermando così la tendenza al ribasso degli ultimi anni.

Poiché dal 2016 non tutte le comunicazioni possono essere trattate nell'anno in cui sono state inviate, la quota di trasmissione del 2016 e del 2017 è determinata secondo un nuovo metodo di calcolo. Per stabilire la quota di trasmissione di un anno specifico, non fungono più da base di calcolo le segnalazioni pervenute nel rispettivo anno, bensì quelle trattate nell'anno in questione. Per tale motivo, nel 2016 il numero di comunicazioni trattate è di 2480 mentre per il 2017 tale numero raggiunge quota 3653. Di queste ultime, 380 erano comunicazioni pendenti del 2016, mentre 19 risalivano agli anni 2015, 2013 e 2011. Queste 19 segnalazioni sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale dopo che sono


sopraggiunte nuove informazioni. Il numero delle comunicazioni ancora pendenti influisce così sulla quota di trasmissione dell'anno in esame e non, invece, sulla quota dell'anno in cui sono state inoltrate.

Nel 2017 il 64,9 per cento delle 3653 comunicazioni analizzate è stato trasmesso alle autorità di perseguimento penale. La quota media di trasmissione degli ultimi dieci anni corrisponde al 76,6<sup>5</sup> per cento. Occorre tuttavia considerare che alla fine dell'anno in esame 1539 segnalazioni non erano ancora state trattate e non sono quindi conteggiate nella quota di trasmissione. 116 di tali comunicazioni risalgono al 2016.

La capacità di analisi di MROS è ulteriormente rafforzata dal nuovo sistema entrato in vigore il 1° gennaio 2016. Per le comunicazioni inviate in virtù dell'articolo 9 LRD, MROS non è più infatti limitato da termini di trattamento molto brevi poiché può oramai effettuare le proprie analisi in 20 giorni lavorativi.

<sup>5</sup> La tabella è stata elaborata sulla base di una nuova metodologia di calcolo della quota di trasmissione e di conseguenza non può essere paragonata a quelle pubblicate negli anni scorsi.






*Il costante calo della quota di trasmissione è riconducibile all'elevato numero di segnalazioni inviate conformemente all'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP. Per quanto concerne l'analisi di tali comunicazioni, MROS non è tenuto a rispettare alcun termine. Questa circostanza, combinata all'adeguamento dell'organico di MROS, alla quantità di comunicazioni e all'entrata in vigore a fine 2013 della revisione parziale della LRD, che conferisce all'Ufficio di comunicazione ulteriori strumenti per raccogliere informazioni, permette a MROS di effettuare accertamenti più approfonditi. Vi è stato quindi un perfezionamento della «funzione di filtro» di MROS volta ad escludere situazioni di sospetto confutabili o non sufficientemente motivate. Nonostante questa selezione, MROS tratta comunque le informazioni non trasmesse nel suo sistema d'informazione e, qualora disponga di nuovi elementi propri ad avvalorare un sospetto, può decidere in un secondo momento se trasmettere alle autorità di perseguimento penale le comunicazioni prima archiviate. Il medesimo principio è applicato quando MROS, obbligato dalle scadenze legali a decidere entro breve tempo se trasmettere una comunicazione, decide di rinunciarvi ad esempio prima che gli omologhi esteri abbiano dato seguito alla domanda di assistenza amministrativa. Il calo della quota di trasmissione non denota pertanto una minore qualità delle comunicazioni da parte degli intermediari finanziari. Tale livello resta infatti elevato.*

## 2.2.5 Comunicazioni di sospetto con valori patrimoniali importanti

La quantità record di comunicazioni di sospetto pervenute nell'anno in esame si riflette anche sulla somma dei valori patrimoniali segnalati, che nel 2017 ha oltrepassato i 16,47 miliardi di franchi svizzeri superando del 300 per cento la somma dell'anno record 2016 (5,32 miliardi di franchi svizzeri). Per spiegare quest'incremento occorre analizzare sia la quantità di segnalazioni pervenute sia le segnalazioni che vedono implicati valori patrimoniali importanti. Il numero delle comunicazioni di sospetto ricevute da MROS è cresciuto di oltre il 60 per cento. Nel complesso, il valore medio dei beni patrimoniali implicati è quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente (3,5 milioni di franchi svizzeri rispetto a 1,8 milioni di franchi svizzeri nel 2016). Nell'anno in esame vi sono state per la prima volta in assoluto due segnalazioni con valori patrimoniali di oltre un miliardo di franchi svizzeri. In un caso, i valori patrimoniali segnalati superavano i CHF 500 milioni, mentre la soglia di CHF 200 milioni è stata oltrepassata da dieci comunicazioni. Nell'anno precedente soltanto in un caso la somma segnalata superava i 200 milioni di franchi svizzeri. Nel 2017 in 18 casi erano inoltre implicati beni patrimoniali per oltre 75 milioni di franchi svizzeri (2016: 14 casi).



Nell'anno in esame la somma dei valori implicati nelle 31 comunicazioni in questione ha superato 10,6 miliardi di franchi svizzeri, pari a quasi due terzi del volume totale dei valori segnalati. Nell'anno precedente, la somma delle 15 segnalazioni con valori patrimoniali importanti aveva raggiunto 1,8 miliardi di franchi svizzeri, ovvero poco più di un terzo del volume totale dei valori segnalati.

Di queste 31 comunicazioni con valori patrimoniali importanti pervenute nell'anno in esame, 12 sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale.

Le 31 segnalazioni menzionate sono state inviate a MROS per i motivi più disparati. Come nell'anno precedente, anche nel 2017 i sospetti indicati dagli intermediari finanziari erano sostanzialmente correlati ai presunti reati preliminari di corruzione e appropriazione indebita, nonché al riciclaggio di denaro.

19 delle 31 comunicazioni di sospetto con valori patrimoniali importanti si basavano su informazioni pubblicate dai mass media. Hanno inoltre suscitato sospetti e generato segnalazioni anche le informazioni provenienti da terzi o da autorità di perseguimento penale nonché il monitoraggio delle transazioni. Delle 31 segnalazioni, 19 sono state inviate in virtù del diritto e 12 conformemente all'obbligo di comunicazione. Le 31 comunicazioni erano state tutte inviate da banche.

Nell'ambito delle comunicazioni correlate al caso complesso con i valori patrimoniali più elevati del 2017, sono stati segnalati oltre 7 miliardi di franchi svizzeri.


## 2.2.6 Decisioni delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali

Il grafico a torta riportato sulla sinistra mostra le decisioni emesse dalle autorità di perseguimento penale svizzere (sospensione, non luogo a procedere e abbandono) e le sentenze pronunciate dai tribunali nel corso dell'anno in esame. Il grafico a destra illustra in dettaglio le sentenze, suddividendole in base ai reati individuati.

Nell'anno in esame sono state pronunciate 929 decisioni correlate a una comunicazione di sospetto, delle quali il 18 per cento sono condanne passate in giudicato. Il 40 per cento delle decisioni sono di non entrata nel merito.

A tale riguardo, va osservato che il sistema giuridico svizzero e il Codice di procedura penale non sono orientati esclusivamente alle condanne.

Poiché la piazza finanziaria svizzera ha una dimensione internazionale, spesso i procedimenti penali includono anch'essi elementi internazionali. Non accade dunque di rado che venga condotto all'estero un procedimento concernente i medesimi fatti e che vi si giunga a una sentenza. In questi casi, le autorità estere possono avvalersi dell'assistenza giudiziaria per ottenere, ove necessario,





le informazioni acquisite in Svizzera. I pertinenti procedimenti penali avviati in Svizzera, vengono quindi abbandonati in applicazione del principio «ne bis in idem». Tuttavia, nei casi aventi legami con l'estero anche le autorità di perseguimento penale svizzere possono aver la necessità di chiedere, tramite il canale dell'assistenza giudiziaria, le informazioni a disposizione delle autorità estere. Purtroppo non con tutti i Paesi tale procedura produce gli esiti positivi auspicati. In passato, era inoltre molto più difficile ottenere mezzi di prova concernenti reati preliminari commessi all'estero, e numerosi casi si concludevano con un abbandono del procedimento. Infatti, all'epoca la rete internazionale degli uffici di comunicazione e le loro competenze nel fornire assistenza amministrativa reciproca risultavano meno ampie rispetto a oggi. Inoltre, oltre il 49 per cento delle comunicazioni di sospetto trasmesse tra il 2008 e il 2017 sono tuttora oggetto di procedimenti penali pendenti. A tale proposito, occorre tuttavia considerare che le autorità di perseguimento penale continuano a non rispettare in modo sistematico l'obbligo sancito dall'articolo 29a capoverso 2 LRD di comunicare le decisioni pronunciate (cfr. n. 2.5.12). In conclusione, possiamo constatare come la Svizzera, nel raffronto internazionale, appartenga ai paesi leader per quanto riguarda le condanne per riciclaggio di denaro e per i rispettivi reati preliminari.


### 2.2.7 Casi di phishing in relazione ad agenti finanziari

Nell'anno in esame MROS ha ricevuto 191 comunicazioni concernenti casi di pirateria informatica, ovvero il reato preliminare di abuso di un


impianto per l'elaborazione di dati ai sensi dell'articolo 147 CP. Nel 2017 il numero delle comunicazioni inviate in relazione a tale reato preliminare ha fatto registrare un calo rispetto alle 253<sup>6</sup> segnalazioni pervenute nel 2016. Nella maggior parte dei casi il modus operandi è simile:

#### *Il modus operandi tipico*

*Il presunto agente finanziario (money mule) riceve valori patrimoniali sul proprio conto. In genere si tratta di importi a quattro cifre. In precedenza era stato contattato da terzi oppure aveva risposto a un'inserzione e si era dichiarato propenso a mettere a disposizione il suo conto per questo genere di transazioni. In seguito l'agente finanziario è esortato a ritirare il denaro in contanti e a spedirlo all'estero a una persona a lui sconosciuta per posta o mediante un'agenzia di trasferimento di fondi (money transmitter). In cambio ottiene una commissione e può tenersi le monete. Il denaro precedentemente versato sul conto dell'agente finanziario, era stato ottenuto illecitamente ad esempio tramite l'hacking di un conto di terzi del tutto ignari. A seconda delle circostanze, l'agente finanziario si rende colpevole di riciclaggio di denaro soprattutto se sussiste l'elemento soggettivo della fattispecie (è sufficiente il dolo eventuale). La prassi giudiziaria riconosce il dolo eventuale quando l'agente finanziario avrebbe dovuto considerare la possibilità che il denaro potesse essere di origine criminale.*



<sup>6</sup> Nelle statistiche del 2016 erano state indicate 254 comunicazioni. La diminuzione di una comunicazione è riconducibile al fatto che nel 2017 sono sopraggiunte nuove informazioni in merito alla comunicazione in questione, andando così a incidere sulla statistica dell'anno precedente.



Delle 191 comunicazioni pervenute nel 2017, 156 sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale competenti. Già nel corso dell'anno in esame sono state pronunciate 16 sentenze relative ai 156 casi trasmessi, mentre 110 casi risultano ancora pendenti. Nei restanti 30 casi sono stati pronunciati decreti di non luogo a procedere o di abbandono oppure decisioni di sospensione.

Il grafico (pag. 17) indica il numero totale delle comunicazioni e quello delle comunicazioni trasmesse in relazione a questo genere di casi nonché il numero di sentenze emesse nello specifico. Delle 1005 comunicazioni ricevute complessivamente in tale categoria dal 2008 in poi, 934 sono state trasmesse (93 %). Finora sono state pronunciate 245 sentenze. Pertanto, poco più del 26 per cento di tutti i casi trasmessi si è concluso con una sentenza. Tale quota è destinata ad aumentare, poiché 293 casi trasmessi risultano ancora pendenti, di cui 110 sono stati trasmessi nell'anno in esame.

Il questo grafico si evince chiaramente che le comunicazioni trasmesse non sempre portano a una sentenza nello stesso anno in cui sono pervenute. In particolare, delle 75 nuove sentenze emesse nel 2017, soltanto 16 erano correlate a comunicazioni inviate nel medesimo anno. 51 sentenze riguardavano comunicazioni del 2016,

sette riguardavano comunicazioni risalenti al 2015 e una sentenza si ricollegava a una comunicazione pervenuta nel 2014. Questo spiega anche la continua evoluzione delle sentenze per ciascun anno.

### 2.2.8 Articolo 11a LRD

Entrato in vigore il 1° novembre 2013, l'articolo 11a capoverso 2 LRD autorizza MROS a chiedere informazioni supplementari anche a intermediari finanziari che non hanno inviato alcuna comunicazione. In concreto, gli intermediari finanziari terzi, ovvero quelli che sono o erano coinvolti in una transazione o in una relazione d'affari senza aver tuttavia inviato una comunicazione di sospetto, devono fornire a MROS tutte le informazioni pertinenti. Durante l'analisi di un caso, si osserva spesso che le transazioni convergono verso un altro o più intermediari finanziari. Tuttavia, MROS può chiedere informazioni supplementari solo se ha ricevuto una comunicazione di sospetto dalla cui analisi risulta il coinvolgimento di un intermediario finanziario svizzero diverso dall'autore della comunicazione. Se sussistono informazioni provenienti da altre fonti, MROS, in mancanza delle pertinenti basi legali, non può rivolgersi agli intermediari finanziari.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Cfr. la prassi di MROS 4.2 nonché il rapporto d'attività 2016 di MROS (pag. 7); <https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/jabe/jb-mros-2016-i.pdf>


Per ottenere informazioni supplementari, MROS usa moduli di richiesta che, a dipendenza dei casi, fanno riferimento alle disposizioni del capoverso 1 oppure del capoverso 2 dell'articolo 11a LRD. Sui moduli figura una lista che elenca i documenti da inviare. MROS chiede soltanto i documenti di cui ha bisogno per approfondire il caso oggetto dell'analisi. MROS precisa inoltre esplicitamente che il semplice fatto di esortare un intermediario finanziario a fornire determinate informazioni non significa, di per sé, che sussista un sospetto fondato. In effetti, la comunicazione iniziale può partire anche da un semplice sospetto segnalato in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP. Lo scopo del sistema di comunicazione introdotto nel 1998 dal legislatore svizzero è infatti di evitare le comunicazioni automatiche. Per inviare una comunicazione di sospetto a MROS, l'intermediario finanziario deve nutrire lui stesso un sospetto concreto basato sui fatti e sulle informazioni a sua disposizione. Ciononostante, l'intermediario finanziario non può ignorare il fatto che il suo cliente è stato oggetto di una richiesta di informazione da parte dell'ufficio di comunicazione nazionale per le informazioni finanziarie (MROS), a maggior ragione che questa richiesta fa seguito a una comunicazione di sospetto presentata da un altro intermediario finanziario. L'intermediario finanziario terzo deve quindi procedere ai chiarimenti di cui all'articolo 6 capoverso 1 LRD per stabilire l'esistenza di un sospetto concreto. In caso affermativo, deve inviare a MROS una comunicazione di sospetto in virtù dell'articolo 9 LRD o dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP. Se, invece, gli accertamenti supplementari non permettono di avvalorare il

sospetto, l'intermediario finanziario si limiterà a consegnare a MROS le informazioni precedentemente richieste.

Nell'anno in esame MROS si è avvalso 289 volte del diritto accordatogli dall'articolo 11a capoverso 2 LRD di chiedere informazioni supplementari, facendo registrare un aumento di 11 richieste rispetto all'anno precedente.

L'intermediario finanziario terzo può dar seguito alla richiesta di MROS anche allegando i documenti richiesti a una comunicazione di sospetto se considera che vi sia un sospetto sufficientemente fondato per effettuare egli stesso una segnalazione. Nell'anno in esame in 124 casi MROS ha ricevuto una comunicazione inviata in seguito alla richiesta di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 11a capoverso 2 LRD (2016: 42). Di tali comunicazioni, 77 sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale (2016: 35 su 42<sup>8</sup>).

*Le risposte fornite dagli intermediari finanziari hanno permesso di approfondire le analisi relative alle segnalazioni ricevute. Tali informazioni supplementari spesso sono determinanti per MROS quando si tratta di decidere se un caso vada archiviato o se vi sono motivi sufficienti per trasmetterlo alle autorità di perseguimento penale. Nel 2017, le informazioni supplementari ottenute tramite l'applicazione dell'articolo 11a capoverso 2 LRD, hanno spesso permesso a MROS di archiviare una comunicazione. Tale nuovo strumento a disposizione di MROS contribuisce pertanto anche a ridurre la quota di trasmissione alle autorità di perseguimento penale. Grazie a queste richieste d'informazione vengono, inoltre, promossi i contatti con gli intermediari finanziari i quali, grazie ai chiarimenti posti in essere a seguito dell'inoltro delle richieste di consegna d'informazioni, contribuiscono all'identificazione di nuovi casi.*



<sup>8</sup> Nel rapporto annuale dello scorso anno sono state menzionate 34 comunicazioni di sospetto trasmesse alle competenti autorità di perseguimento penale. I dati aggiornati mostrano che stata trasmessa una comunicazione di sospetto in più.

### 2.3 Scambio d'informazioni con altre Financial Intelligence Unit (FIU)

Le seguenti statistiche (n. 2.3.1 e 2.3.2) illustrano lo scambio d'informazioni tra MROS e i servizi omologhi esteri.

I servizi omologhi esteri, ovvero le altre Financial Intelligence Unit (FIU), e MROS possono servirsi del canale dell'assistenza amministrativa per scambiarsi informazioni relative alla lotta contro il riciclaggio del denaro e i reati preliminari nonché al finanziamento del terrorismo. La raccomandazione numero 40 del GAFI (cfr. n. 5.2) disciplina lo scambio internazionale d'informazioni tra le autorità preposte alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari e il finanziamento del terrorismo. La raccomandazione numero 40 è basata sul principio che le autorità cooperano in modo rapido ed efficiente. Su tale principio si fonda in particolare lo scambio d'informazioni mediante assistenza amministrativa tra FIU, disciplinato in modo specifico dalle note esplicative concernenti la raccomandazione numero 40.

#### 2.3.1 Numero di richieste da parte di altre FIU

##### Organizzazione del grafico


Il grafico indica le FIU estere che hanno presentato, durante l'anno in esame, richieste d'informazioni a MROS nonché il numero delle persone fisiche e giuridiche oggetto di tali richieste.

##### Analisi del grafico


*Il numero di richieste su persone fisiche e giuridiche presentate da servizi omologhi esteri è leggermente diminuito rimanendo, però, ad un livello assai alto.*

Il numero di richieste su persone fisiche e giuridiche presentate da servizi omologhi esteri è leggermente diminuito di 46 raggiungendo quota 4119. Nell'anno in esame, la tendenza alla crescita costante del numero di domande di assistenza amministrativa presentate dalle FIU iniziata nel 2008 si è lievemente attenuata, pur mantenendosi a livelli molto elevati.

#### 2017: 4119 persone fisiche / giuridiche



#### Per un confronto: 2008–2017



Nell'anno in esame l'Ufficio di comunicazione ha risposto a un numero di richieste leggermente inferiore rispetto all'anno precedente, ovvero a 711 richieste provenienti da 94 Paesi (2016: 722 inviate da 94 Paesi). Dal 2015 il numero delle cosiddette informazioni spontanee trattate è indicato separatamente. Nel 2017 MROS ha ricevuto 302 informazioni di questo tipo provenienti da 41 Paesi, ovvero il 31 per cento in più rispetto al 2016 (230 informazioni da 40 Paesi). Per informazioni spontanee s'intendono informazioni correlate alla Svizzera inviate da una FIU e che non richiedono alcuna risposta. Complessivamente, nel 2017 MROS è stato quindi contattato 1013 volte da servizi omologhi esteri (2016: 952).

La quota elevata di domande è riconducibile sia alle correlazioni sempre più internazionali dei flussi finanziari, sia alle adesioni di nuovi membri al Gruppo Egmont.

Nell'anno in esame MROS non ha potuto rispondere a nove richieste di FIU estere per ragioni formali (2016: 10). Gran parte di queste richieste era priva di un riferimento diretto alla Svizzera, nonostante MROS abbia esortato i richiedenti a fornire le indicazioni mancanti.

Contrariamente all'anno precedente, in cui l'Ufficio di comunicazione in media ha risposto alle richieste provenienti dall'estero entro 11 giorni lavorativi dal momento della loro ricezione, nel 2017 la durata media di risposta è salita a 20 giorni lavorativi.

### 2.3.2 Numero di richieste di MROS ad altre FIU

Quando MROS riceve una comunicazione di sospetto che concerne persone fisiche o giuridiche domiciliate all'estero, ha la possibilità di chiedere informazioni su queste persone o società ai servizi omologhi nei rispettivi Paesi. Le informazioni ottenute sono importanti per l'attività di analisi, visto che la maggioranza delle comunicazioni inviate a MROS presentano legami con l'estero.

#### Organizzazione del grafico


Il grafico indica i Paesi ai quali MROS ha chiesto informazioni e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

#### Analisi del grafico


*Nel 2017 il numero di richieste trasmesse dall'Ufficio di comunicazione all'estero e il numero di persone fisiche e giuridiche oggetto delle richieste sono diminuiti.*

Nell'anno in esame MROS ha inviato 539 richieste concernenti 2650 persone, di cui 1432 fisiche e 1218 giuridiche, a 92 servizi omologhi esteri. Nel 2016, 758 richieste erano state indirizzate a 102 servizi omologhi esteri e riguardavano 3518 persone, di cui 1806 fisiche e 1712 giuridiche. In aggiunta alle 539 richieste, nel 2017 MROS ha inoltre inviato 151 informazioni spontanee a 49 Paesi (2016: 146 informazioni spontanee a 46 Paesi).

### 2017: 2650 persone fisiche / giuridiche oggetto di richieste



### Per un confronto: 2008–2017



Per rispondere alle singole richieste, nell'anno in esame le FIU contattate hanno impiegato mediamente 27 giorni lavorativi (2016: 27).

La maggior parte delle richieste è stata inviata ai servizi omologhi di Germania, Gran Bretagna, Italia e Francia.

Nel 2017, MROS in media ha chiesto mensilmente alle FIU estere accertamenti su 221 persone fisiche o giuridiche (2016: 293).




## 2.4 Finanziamento del terrorismo

Nell'anno in esame sono pervenute 51 comunicazioni per sospetto finanziamento del terrorismo. Si è quindi registrato un aumento di 26 comunicazioni rispetto all'anno precedente. Il 2016 era stato un anno nella media con 25 comunicazioni attribuibili a 23 casi non collegati tra loro. Nell'anno in esame, 37 delle 51 comunicazioni riguardavano casi indipendenti tra loro. Nel 2017 i beni patrimoniali implicati hanno raggiunto CHF 10,4 milioni, valore nettamente inferiore rispetto all'anno precedente, in cui tale somma ha superato CHF 180 milioni. Nel 2016 tale importo era sostanzialmente riconducibile a un caso complesso in cui erano implicati valori patrimoniali per oltre 160 milioni di franchi svizzeri. Si tratta tuttavia di importi esigui, se paragonati ai valori patrimoniali segnalati in relazione al sospetto riciclaggio di denaro. Nel 2017 ogni comunicazione per sospetto finanziamento del terrorismo ha visto implicati in media 0,2 milioni di franchi svizzeri.


Sette segnalazioni hanno riguardato persone che figurano sulla cosiddetta lista OFAC. OFAC sta per Office of Foreign Assets Control ed è l'autorità di controllo delle esportazioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Tale autorità gestisce diverse liste di cui alcune vertono su presunte attività terroristiche ed elencano le persone fisiche e giuridiche implicate.

Una comunicazione ha interessato una persona della cosiddetta lista Taliban. Questa lista si basa sulla risoluzione 1267 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1999, aggiornata a più riprese nel corso degli anni. Le sanzioni ad essa correlate oggigiorno non sono più rivolte contro i talebani in quanto movimento, bensì contro determinate persone fisiche e giuridiche e organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo Al-Qaïda o ai talebani. In qualità di Stato membro dell'ONU, la Svizzera è tenuta ad applicare tali sanzioni.

17 comunicazioni, ovvero dieci in più rispetto all'anno precedente, erano correlate a sospetti sorti in relazione al terrorismo di matrice jihadista.







Le segnalazioni sono scaturite per la maggior parte da informazioni di terzi (18), di cui fanno parte anche i dati registrati nelle banche dati di compliance gestite da fornitori privati e utilizzate da intermediari finanziari per effettuare un confronto con i propri clienti. Hanno inoltre suscitato sospetti e generato comunicazioni anche gli articoli di giornale (13) e il monitoraggio delle transazioni (8).

46 delle 51 comunicazioni sono state inviate da banche e le cinque segnalazioni restanti da agenzie di trasferimento di fondi (i cosiddetti money transmitter).

Delle 51 comunicazioni pervenute nel 2017, 17 sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale competenti. In cinque casi sono stati pronunciati decreti di non luogo a procedere. Gli ulteriori 12 casi sono ancora in fase di elaborazione.

*L'importanza delle comunicazioni di sospetto correlate al presunto finanziamento del terrorismo non risiede unicamente in un'eventuale trasmissione e un eventuale procedimento penale. Considerando le informazioni in esse contenute, le segnalazioni espletano anche ulteriori effetti importanti ad esempio nell'ambito della prevenzione. Sebbene ai fini statistici vengano registrate come non trasmesse, spesso tali informazioni sono rese accessibili in tempo utile ai servizi competenti in Svizzera e all'estero.*

**Stato delle comunicazioni trasmesse per presunto finanziamento del terrorismo (2008–2017)**

Stato	Totale
Non entrata nel merito	34
Pendente	61
Abbandono	15
Sospensione	5
Sentenza	1
<b>Totale</b>	<b>116</b>

Anno	Totale	Numero di comunicazioni			Motivo della comunicazione				Valori patrimoniali implicati	
		Comunicazioni concernenti fondi di finanziamento del terrorismo	Comunicazioni trasmesse	Finanziamento del terrorismo in % rispetto al numero complessivo di comunicazioni	Lista Bush*	Lista OFAC**	Lista Taliban***	Altri	Finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in % rispetto alla somma totale comunicata
2008	851	9	7	1.1 %	0	1	0	8	1 058 008.40	0.06 %
2009	896	7	4	0.8 %	0	1	1	5	9 458.84	0.00 %
2010	1 159	13	10	1.1 %	0	1	0	12	23 098 233.85	2.73 %
2011	1 625	10	9	0.6 %	0	0	1	9	151 592.84	0.00 %
2012	1 585	15	14	0.9 %	0	0	0	15	7 468 722.50	0.24 %
2013	1 411	33	28	2.3 %	1	0	0	32	449 771.68	0.02 %
2014	1 753	9	3	0.5 %	0	1	0	8	1 071 512.67	0.03 %
2015	2 367	38	16	1.6 %	0	12	0	26	32 176 245.05	0.67 %
2016	2 909	25	8	0.9 %	0	5	1	19	180 754 864.34	3.40 %
2017	4 684	51	17	1.1 %	0	6	1	44	10 484 989.81	0.06 %
<b>Totale</b>	<b>19 240</b>	<b>210</b>	<b>116</b>	<b>1.1 %</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>178</b>	<b>256 723 399.98</b>	<b>0.58 %</b>

\* [http://www.finma.ch/archiv/gwg/d/dokumentationen/gesetze\\_und\\_regulierung/sanktionen/index.php](http://www.finma.ch/archiv/gwg/d/dokumentationen/gesetze_und_regulierung/sanktionen/index.php)\*\* <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>\*\*\* [https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik\\_Wirtschaftliche\\_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-personen-und-organisationen-mit-verbinding.html](https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-personen-und-organisationen-mit-verbinding.html)



## 2.5 Statistica dettagliata

### 2.5.1 Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica i Cantoni da cui gli intermediari finanziari hanno inviato le comunicazioni a MROS. Esso si differenzia dal grafico 2.5.11 Autorità interessate preposte al perseguimento penale, nel quale sono indicate le autorità di perseguimento penale cui le comunicazioni sono state successivamente trasmesse.

#### Analisi del grafico


*Oltre il 90 per cento delle comunicazioni di sospetto proviene da cinque Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato.*

La maggioranza delle comunicazioni di sospetto è pervenuta dai Cantoni di Zurigo, Ginevra, Ticino, Berna e San Gallo, ovvero da Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato e, nel caso di Berna e San Gallo, con servizi di compliance centralizzati su scala regionale o nazionale. Determinati istituti hanno creato infatti nei Cantoni di Berna e San Gallo centri destinati a elaborare le attività commerciali di tutta la regione o di tutta la Svizzera. Circa il 93 per cento delle 4684 comunicazioni pervenute nel 2017 è stata inviata da intermediari finanziari con sede in uno di questi cinque Cantoni, con una particolare menzione per Zurigo in vetta alla graduatoria con il numero più elevato di segnalazioni inviate. Nel Cantone di Zurigo il numero delle comunicazioni è aumentato da 1185 a 1927 e nel Cantone di Ginevra da 713 a 1403. Con 530 comunicazioni, il numero registrato nel Cantone Ticino è cresciuto nettamente rispetto al 2016 (261). Anche nei Cantoni di San Gallo e Berna vi è stata un'impennata del numero di segnalazioni, mentre le comunicazioni provenienti dal Cantone di Zugo sono quasi quadruplicate passando da 21 a 81.

Nel 2017 non è pervenuta nessuna segnalazione da intermediari finanziari con sede nei Cantoni di Appenzello Esterno, Obvaldo e Nidvaldo. Tale circostanza dipende in parte anche dalla creazione di centri di competenza regionali per i settori di compliance (cfr. osservazioni al n. 2.5.2).

#### Legenda

<b>AG</b>	Argovia	<b>NW</b>	Nidvaldo
<b>AI</b>	Appenzello Interno	<b>OW</b>	Obvaldo
<b>AR</b>	Appenzello Esterno	<b>SG</b>	San Gallo
<b>BE</b>	Berna	<b>SH</b>	Sciaffusa
<b>BL</b>	Basilea Campagna	<b>SO</b>	Soletta
<b>BS</b>	Basilea Città	<b>SZ</b>	Svitto
<b>FR</b>	Friburgo	<b>TG</b>	Turgovia
<b>GE</b>	Ginevra	<b>TI</b>	Ticino
<b>GL</b>	Glarona	<b>UR</b>	Uri
<b>GR</b>	Grigioni	<b>VD</b>	Vaud
<b>JU</b>	Giura	<b>VS</b>	Vallese
<b>LU</b>	Lucerna	<b>ZG</b>	Zugo
<b>NE</b>	Neuchâtel	<b>ZH</b>	Zurigo



## Per un confronto: 2008-2017

Cantone	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
ZH	295	310	426	793	720	530	703	1120	1185	1927	<b>8009</b>
GE	168	181	182	350	239	274	345	562	714	1403	<b>4418</b>
TI	96	97	237	146	200	177	182	187	261	530	<b>2113</b>
BE	96	123	158	156	203	199	201	175	235	280	<b>1826</b>
SG	110	99	61	78	87	104	189	171	217	221	<b>1337</b>
BS	49	36	28	29	49	48	77	49	61	39	<b>465</b>
ZG	7	8	6	20	28	15	13	14	21	81	<b>213</b>
VD	11	9	14	13	14	12	12	18	53	54	<b>210</b>
BL		1	2	3	1	2	1	21	49	31	<b>111</b>
GR	3		7	5	11	10	5	11	12	22	<b>86</b>
NE	6	7	12	4	4	6	5	9	7	14	<b>74</b>
FR			2	8	9	12	4	17	4	14	<b>70</b>
LU	1	5	7	5	7	6	2	2	8	22	<b>65</b>
AG	3	6	3	7	1	6	5	5	18	6	<b>60</b>
TG	1	2					3	2	32	6	<b>46</b>
SZ	1	3	7		5	2		1	5	5	<b>29</b>
VS					1	4	1	1	9	11	<b>27</b>
SO	1	1		1	1	2	3	1	4	4	<b>18</b>
SH		2	1	1	1	1	1		5	5	<b>17</b>
AI		1	3		2				3	3	<b>12</b>
JU	1	1	1	2	1				2	3	<b>11</b>
NW	1	2		3			1	1	3		<b>11</b>
GL	1	1							1	2	<b>5</b>
OW		1	2		1						<b>4</b>
AR				1		1					<b>2</b>
UR										1	<b>1</b>
<b>Totale</b>	<b>851</b>	<b>896</b>	<b>1159</b>	<b>1625</b>	<b>1585</b>	<b>1411</b>	<b>1753</b>	<b>2367</b>	<b>2909</b>	<b>4684</b>	<b>19240</b>

## 2.5.2 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto

### Organizzazione del grafico

Il grafico indica i Cantoni in cui gli intermediari finanziari hanno gestito i conti o le relazioni d'affari oggetto delle comunicazioni a MROS durante l'anno in esame. Esso completa il precedente grafico 2.5.1 Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni (sede).

### Analisi del grafico


*Occorre considerare che la sede dell'intermediario finanziario autore della comunicazione non consente di trarre una conclusione chiara sul luogo in cui è gestita o è stata gestita la relazione bancaria o d'affari al momento della comunicazione.*

Soprattutto le grandi banche e le agenzie di trasferimento di fondi hanno istituito al loro interno dei centri di competenza che allestiscono le comunicazioni di sospetto a livello interregionale e le inviano a MROS, anche se le segnalazioni non riguardano o riguardano solo in parte il Cantone in cui ha sede l'intermediario finanziario autore della comunicazione. Ne può quindi scaturire un'immagine errata della ripartizione geografica dei casi di presunto riciclaggio di denaro in Svizzera. Non è inoltre possibile effettuare un confronto diretto con la statistica delle autorità interessate preposte al perseguimento penale (n. 2.5.11), perché non tutti i casi segnalati sono successivamente trasmessi a queste autorità e anche perché, in virtù della giurisdizione federale sancita dall'articolo 24 del Codice di procedura penale (CPP)<sup>9</sup>, la competenza penale non è più determinata solo in base al luogo in cui è gestito il conto o la relazione d'affari. La statistica precedente sulla provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni (n. 2.5.1) conferma tale situazione. Nel 2017 circa l'88 per cento delle comunicazioni di sospetto sono state inviate da intermediari finanziari con sede nei Cantoni di Zurigo, Ginevra, Ticino e Berna. La quota delle relazioni d'affari segnalate che, al momento della comunicazione, erano gestite in questi quattro Cantoni, è del 83 per cento.

<sup>9</sup> RS 312.0

### Legenda

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Campagna	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
FR	Friburgo	TG	Turgovia
GE	Ginevra	TI	Ticino
GL	Glarona	UR	Uri
GR	Grigioni	VD	Vaud
JU	Giura	VS	Vallese
LU	Lucerna	ZG	Zugo
NE	Neuchâtel	ZH	Zurigo



## Per un confronto: 2008-2017

Cantone	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
ZH	215	243	318	483	559	430	520	899	953	1671	<b>6291</b>
GE	197	182	200	411	349	361	452	637	754	1452	<b>4995</b>
TI	128	167	295	231	294	256	312	305	356	651	<b>2995</b>
VD	32	17	27	78	36	61	57	99	105	150	<b>662</b>
BE	30	59	52	64	58	27	101	55	96	99	<b>641</b>
BS	27	26	54	61	64	51	38	48	119	77	<b>565</b>
SG	23	27	23	85	50	32	62	53	91	85	<b>531</b>
ZG	19	10	22	28	22	27	30	50	43	66	<b>317</b>
LU	47	18	39	22	26	24	30	24	37	48	<b>315</b>
AG	16	19	13	47	15	25	29	30	62	51	<b>307</b>
BL	23	21	24	14	8	13	8	34	50	49	<b>244</b>
FR	19	41	24	24	22	12	9	23	18	50	<b>242</b>
TG	7	18	3	5	10	9	23	17	60	35	<b>187</b>
VS	6	3	10	11	11	16	19	14	41	55	<b>186</b>
GR	5	5	9	16	19	15	19	32	22	32	<b>174</b>
NE	10	8	13	6	10	13	16	18	21	42	<b>157</b>
SO	20	12	9	13	7	20	15	10	22	17	<b>145</b>
SZ	4	4	9	3	10	5	2	6	20	15	<b>78</b>
SH	1	2	1	6	6	4	4	4	14	14	<b>56</b>
JU	5	2	3	2	3	3	1	2	8	8	<b>37</b>
GL	6	6	6	6		1	1	1	3	3	<b>33</b>
NW	3	2		6		4	3	2	3	1	<b>24</b>
OW	6	2	2	1	1	1		2	1	1	<b>17</b>
AR				1	3	1	1	1	4	6	<b>17</b>
AI		1	3	1	2				3	3	<b>13</b>
UR	2	1					1	1	3	3	<b>11</b>
<b>Totale</b>	<b>851</b>	<b>896</b>	<b>1159</b>	<b>1625</b>	<b>1585</b>	<b>1411</b>	<b>1753</b>	<b>2367</b>	<b>2909</b>	<b>4684</b>	<b>19240</b>

### 2.5.3 Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

#### Organizzazione del grafico


Il grafico indica il numero di comunicazioni pervenute da ogni ramo d'attività.

#### Analisi del grafico

- Il 91 per cento delle segnalazioni proviene dal settore bancario che ha inviato 4262 comunicazioni di sospetto.
- Il numero delle comunicazioni non inviate da banche è aumentato quasi del quattro per cento (da 407 a 422).
- Il numero delle segnalazioni provenienti da assicurazioni, emittenti di carte di credito, avvocati e notai ha subito un calo, mentre sono aumentate le comunicazioni inviate da agenzie di trasferimento di fondi, amministratori patrimoniali, fiduciarie, intermediari finan-

ziari attivi nel commercio di materie prime e metalli preziosi, agenti di valori in borsa e case da gioco.

- Per la prima volta è pervenuta anche una segnalazione di un commerciante.



#### Per un confronto: 2008–2017

Ramo d'attività	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
<b>Banche</b>	573	603	822	1080	1050	1123	1495	2160	2502	4262	<b>15670</b>
<b>Agenzie di trasferimento di fondi</b>	185	168	184	379	363	74	107	57	129	144	<b>1790</b>
<b>Fiduciarie</b>	37	36	58	62	65	69	49	48	45	50	<b>519</b>
<b>Amministratori patrimoniali / Consulenti in materia di investimenti</b>	19	30	40	27	49	74	40	45	64	87	<b>475</b>
<b>Assicurazioni</b>	15	9	9	11	9	19	11	12	89	24	<b>208</b>
<b>Emittenti di carte di credito</b>	2	10	9	10	22	14	9	13	21	14	<b>124</b>
<b>Avvocati e notai</b>	10	11	13	31	12	9	10	6	5	4	<b>111</b>
<b>Case da gioco</b>	1	5	8	6	6	8	9	3	14	28	<b>88</b>
<b>Altri</b>		1	4	2	4	1	3	5	21	21	<b>62</b>
<b>Operazioni di credito, leasing, factoring e forfaitizzazione</b>	1	11	1	5	1	4	3	7	10	14	<b>57</b>
<b>Agenti di valori in borsa</b>	5	2	4		1	1	10	3	3	16	<b>45</b>
<b>Commercio di materie prime e metalli preziosi</b>	1		1	1	3	10	3	6	3	11	<b>39</b>
<b>Operazioni in valute estere</b>		5	6	7		5			3	2	<b>28</b>
<b>Organismi di auto-disciplina (OAD)</b>		4		1			2				<b>7</b>
<b>Uffici di cambio</b>	1	1		3				1		1	<b>7</b>
<b>Autorità</b>	1						2			2	<b>5</b>
<b>Distributori di fondi d'investimento</b>								1		3	<b>4</b>
<b>Commercianti</b>										1	<b>1</b>
<b>Totale</b>	<b>851</b>	<b>896</b>	<b>1159</b>	<b>1625</b>	<b>1585</b>	<b>1411</b>	<b>1753</b>	<b>2367</b>	<b>2909</b>	<b>4684</b>	<b>19240</b>

## 2.5.4 Le banche

### Organizzazione del grafico

Il grafico indica il numero di comunicazioni effettuate da ogni tipo di banca.


### Analisi del grafico

- Il numero delle comunicazioni delle banche continua a essere molto elevato e, rispetto all'anno precedente, è ulteriormente aumentato di 1760 segnalazioni.
- Su tutte le segnalazioni pervenute, la quota di comunicazioni delle banche ha raggiunto il 91 per cento rispetto all'86 per cento registrato nel 2016.
- Le comunicazioni di sospetto provenienti dalle grandi banche e dalle banche controllate da capitale estero sono tuttora predominanti e costituiscono, come nel 2016, oltre la metà delle segnalazioni inviate dal settore bancario.

Nell'anno in esame le banche hanno inviato 4262 comunicazioni, facendo registrare un nuovo valore record degli ultimi dieci anni. Dopo un calo temporaneo nel 2016, la percentuale delle segnalazioni delle banche sul totale delle comunicazioni pervenute è di nuovo aumentato al 91 per cento.

Anno	Totale delle comunicazioni	Totale delle comunicazioni delle banche	Percentuale di comunicazioni delle banche
2008	851	573	67 %
2009	896	603	67 %
2010	1159	822	71 %
2011	1625	1080	66 %
2012	1585	1050	66 %
2013	1411	1123	80 %
2014	1753	1495	85 %
2015	2367	2160	91 %
2016	2909	2502	86 %
2017	4684	4262	91 %

Nell'anno in esame è stato registrato un incremento delle comunicazioni di tutti i tipi di banche. Soltanto nella categoria banche regionali e casse di risparmio sono state inviate meno segnalazioni rispetto all'anno precedente. Tutte le categorie del settore bancario hanno raggiunto il livello record degli ultimi dieci anni, ad eccezione delle due categorie filiali di banche estere nonché banche regionali e casse di risparmio.



**Per un confronto: 2008–2017**

<b>Tipo di banca</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Totale</b>
<b>Banche controllate da capitale estero</b>	134	188	290	389	348	240	383	575	659	1696	<b>4902</b>
<b>Grandi banche</b>	196	167	214	310	308	324	474	763	779	1119	<b>4654</b>
<b>Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale</b>	55	72	55	156	127	114	159	303	309	543	<b>1893</b>
<b>Altre banche</b>	16	14	99	27	42	230	214	213	323	411	<b>1589</b>
<b>Banche Raiffeisen</b>	107	93	49	60	64	79	134	125	154	166	<b>1031</b>
<b>Banche cantonali</b>	47	46	79	75	80	72	75	125	190	221	<b>1010</b>
<b>Banche private</b>	5	8	7	26	60	52	39	38	57	73	<b>365</b>
<b>Banche regionali e casse di risparmio</b>	5	10	25	15	19	6	14	11	29	27	<b>161</b>
<b>Filiali di banche estere</b>	8	5	4	21	2	5	3	7	2	5	<b>62</b>
<b>Istituti con sfera d'affari speciale</b>				1		1				1	<b>3</b>
<b>Totale</b>	<b>573</b>	<b>603</b>	<b>822</b>	<b>1080</b>	<b>1050</b>	<b>1123</b>	<b>1495</b>	<b>2160</b>	<b>2502</b>	<b>4262</b>	<b>15670</b>

### 2.5.5 Elementi che suscitano sospetti

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica la fonte dell'informazione che ha indotto gli intermediari finanziari a effettuare le comunicazioni.

#### Analisi del grafico

- *Nell'anno in esame il 66 per cento delle comunicazioni di sospetto è stato inviato sulla base di indizi e informazioni provenienti dall'esterno (2016: 74 %).*
- *Il «monitoraggio delle transazioni» nel 19 per cento dei casi è stata la fonte da cui provengono gli elementi che suscitano sospetto.*
- *In 124 casi, ovvero nel 2,6 per cento dei casi, sono state le «info MROS» a suscitare sospetto.*

Come nel 2016, anche nell'anno in esame la statistica è capeggiata dalla categoria mass media che, sfiorando il 39 per cento, ha maggiormente fornito elementi che suscitano sospetto (2016: 34 %). Diversamente dagli anni precedenti, nel 2017 per la prima volta il monitoraggio delle transazioni ha raggiunto il 19 per cento (2016: 9 %) conquistando la seconda posizione dei motivi alla base delle segnalazioni.


Nel 16 per cento dei casi la categoria informazioni di terzi ha dato origine a una comunicazione di sospetto. Sono ulteriormente diminuite dal 14 all'11 per cento le segnalazioni riconducibili alle informazioni APP che comprendono gli ordini di pubblicazione o di sequestro emessi dalle autorità di perseguimento penale e le informazioni di altre autorità. Per gli intermediari finanziari, l'importanza rivestita dalle informazioni provenienti dall'esterno è quindi tuttora elevata. Ciò è confermato dal fatto che nel 66 per cento dei casi (2016: 74 %), le comunicazioni di sospetto sono state inviate dagli intermediari finanziari sulla base di indizi provenienti da fonti esterne.

Dall'introduzione dell'articolo 11a capoverso 2 LRD, nella statistica è inoltre visibile per la quarta volta sull'arco di un intero anno l'effetto prodotto dalle informazioni chieste da MROS a intermediari finanziari terzi (categoria info MROS) ai sensi di tale disposizione. Nell'anno in esame in 124 casi questa fonte d'informazione è stata indicata dagli intermediari finanziari (2016: 42 casi). La richiesta d'informazioni da parte di MROS effettuata in virtù dell'articolo 11a capoverso 2 LRD può infatti, a

seconda dei casi, far scaturire una comunicazione di sospetto da parte dell'intermediario finanziario interpellato (cfr. n. 2.2.8).

#### Legenda

<b>Sfondo economico non chiaro</b>	Lo sfondo economico di una transazione non è chiaro oppure il cliente non intende o non è in grado di spiegarlo in maniera convincente.
<b>Informazioni APP</b>	Le autorità di perseguimento penale (APP) avviano una procedura nei confronti di una persona che intrattiene relazioni con la controparte dell'intermediario finanziario.
<b>Mass media</b>	Grazie alle informazioni pubblicate dai mass media, la persona coinvolta in una transazione finanziaria è nota all'intermediario finanziario per la sua correlazione ai reati. Questa categoria comprende le informazioni degli intermediari finanziari provenienti da banche dati di compliance gestite da fornitori esterni, che raccolgono a loro volta informazioni basate su analisi dei mass media.
<b>Informazioni di terzi / Informazioni da gruppi</b>	Gli intermediari finanziari ricevono da fonti esterne o interne a un gruppo di società informazioni su clienti che potrebbero rivelarsi problematici.
<b>Monitoraggio delle transazioni</b>	Vigilando sulle transazioni dei loro clienti, gli intermediari finanziari scoprono operazioni inusuali.
<b>Transazioni cash</b>	I sospetti sono correlati a una transazione in contanti.
<b>Altri</b>	In questa categoria sono raggruppati i seguenti criteri, menzionati separatamente nelle statistiche MROS degli anni precedenti: traffico di assegni, falsificazioni, Paesi a rischio, cambio, operazioni con cartevalori, smurfing, assicurazioni sulla vita, operazioni di cassa non in contanti, operazioni fiduciarie, operazioni di credito, metalli preziosi, info MROS e diversi.





## Per un confronto: 2008-2017

Elementi	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
<b>Mass media</b>	192	219	378	483	455	457	497	815	988	1809	<b>6293</b>
<b>Informazioni di terzi</b>	218	267	257	391	414	368	515	578	763	764	<b>4535</b>
<b>Informazioni APP</b>	128	94	186	218	203	196	213	420	408	528	<b>2594</b>
<b>Monitoraggio delle transazioni</b>						5	101	168	267	895	<b>1436</b>
<b>Sfondo economico non chiaro</b>	108	80	147	145	152	124	125	73	92	151	<b>1197</b>
<b>Transazioni cash</b>	103	70	67	172	178	106	84	82	134	50	<b>1046</b>
<b>Informazioni da gruppi</b>	23	36	24	26	25	50	34	34	88	184	<b>524</b>
<b>Conti di passaggio</b>	13	29	16	16	33	23	22	23	25	24	<b>224</b>
<b>Informazioni MROS (art. 11a cpv. 2 LRD)</b>						2	24	28	42	124	<b>220</b>
<b>Falsificazioni di atti o denaro</b>	18	44	22	34	29	18	29	5	10	10	<b>219</b>
<b>Diversi</b>	8	3	9	14	31	10	28	27	9	44	<b>183</b>
<b>Revisione / Vigilanza</b>		10	2			2	19	48	20	62	<b>163</b>
<b>Apertura di relazioni d'affari</b>	13	9	13	5	13	5	5	16	26	9	<b>114</b>
<b>Paesi a rischio</b>	2	2	3	81	1	3	10	2	5	4	<b>113</b>
<b>Cambio</b>	9	9	23	14	16	10	13	6	3	3	<b>106</b>
<b>Traffico di assegni</b>	1	7	4	20	18	11	9	9	11	7	<b>97</b>
<b>Operazioni con carte valori</b>	13	12	4	2	4	11	14	19	9	2	<b>90</b>
<b>Operazioni di credito</b>	1	4	1	1	6	5	4	2	8	1	<b>33</b>
<b>Smurfing</b>			1	1	7		3	3			<b>15</b>
<b>Metalli preziosi</b>		1	1	1		3	2	3		3	<b>14</b>
<b>Assicurazioni sulla vita</b>			1				1	4	1	6	<b>13</b>
<b>Operazioni di cassa non in contanti</b>				1		1	1	2		3	<b>8</b>
<b>Operazioni fiduciarie</b>	1					1				1	<b>3</b>
<b>Totale</b>	<b>851</b>	<b>896</b>	<b>1159</b>	<b>1625</b>	<b>1585</b>	<b>1411</b>	<b>1753</b>	<b>2367</b>	<b>2909</b>	<b>4684</b>	<b>19240</b>

## 2.5.6 Genere del reato preliminare

### Organizzazione del grafico

Il grafico indica il reato preliminare presumibilmente all'origine del riciclaggio di denaro al momento della trasmissione della segnalazione a un'autorità di perseguimento penale. Va precisato che la classificazione e la conseguente qualificazione giuridica sono effettuate da MROS sulla base degli accertamenti eseguiti dagli intermediari finanziari e della valutazione dei fatti esposti. Se la comunicazione è trasmessa a un'autorità di perseguimento penale, va da sé che per quest'ultima né i fatti accertati né la qualificazione giuridica attribuita da MROS sono vincolanti.

La categoria riciclaggio di denaro comprende i casi in cui si sospetta la presenza di diversi possibili reati preliminari o in cui l'intermediario finanziario nella comunicazione di sospetto non ha indicato alcun reato preliminare concreto.


### Analisi del grafico

- *Nell'anno in esame la corruzione ha nuovamente scavalcato la truffa come presunto reato preliminare che ha generato il maggior numero di comunicazioni di sospetto (1076 rispetto alle 640 nel 2016).*
- *La seconda posizione della graduatoria dei presunti reati preliminari è occupata dalla corruzione con 984 segnalazioni (21 %).*
- *La categoria riciclaggio di denaro figura in terza posizione con 652 comunicazioni.*
- *Nell'anno in esame sono pervenute 427 comunicazioni correlate all'appartenenza o al sostegno a un'organizzazione criminale.*
- *Con 342 comunicazioni inviate per presunta appropriazione indebita, questo genere di reato preliminare ha raggiunto un nuovo livello record.*
- *Il presunto reato preliminare di amministrazione infedele ha fatto registrare un aumento di 157 segnalazioni rispetto al 2016 e costituisce ora il sei per cento di tutte le comunicazioni pervenute nell'anno in esame.*
- *Il nuovo reato preliminare di delitto fiscale qualificato, introdotto nel gennaio 2016, nel 2017 ha fatto registrare 201 casi pari a un incremento di 168 segnalazioni rispetto all'anno precedente.*

Dal 2008 al 2014 la statistica relativa al genere del reato preliminare era guidata dalla truffa. Dal 2015, la corruzione e la truffa si alternano in vetta alla graduatoria del presunto reato preliminare maggiormente indicato. Nell'anno in esame la prima posizione è di nuovo assunta dalla corruzione che ha generato quasi il 23 per cento di tutte le comunicazioni. Con un aumento di 436 comunicazioni rispetto all'anno precedente, nel 2017 tale categoria ha fatto registrare una crescita del 68 per cento. Delle 1076 segnalazioni registrate nell'anno in esame, 989 provenivano dal settore bancario e oltre il 79 per cento di esse era stato inviato da grandi banche e banche controllate da capitale estero.

Il più grande caso complesso del 2017 in termini di valori patrimoniali coinvolti, ovvero oltre 7 miliardi di franchi svizzeri, ha generato un totale di 116 comunicazioni di sospetto, tutte riconducibili al presunto reato preliminare di corruzione. Nell'anno in esame la truffa si trova di nuovo in seconda posizione e ha fatto registrare 984 segnalazioni (2016: 748). Si tratta di un incremento del 31,5 per cento pari a 236 casi.

La categoria riciclaggio di denaro racchiude casi che, sulla base dei fatti descritti, né l'intermediario finanziario né MROS possono attribuire direttamente a uno specifico reato preliminare. Nel 2017 sono stati assegnati a tale categoria 652 casi (2016: 442). Il nove per cento di tutte le comunicazioni di sospetto inviate, ovvero 427 (2016: 99), è correlato al presunto reato preliminare di appartenenza o sostegno a un'organizzazione criminale. Nel più grande caso complesso del 2017, tale categoria di reato preliminare è stata indicata 260 volte.



Sono aumentate in maniera rilevante, ovvero di 150 casi (+ 78 %), le comunicazioni correlate alla presunta appropriazione indebita raggiungendo quota 342. Nel 2017 tale categoria ha raggiunto la quinta posizione dei reati preliminari maggiormente segnalati.

Nell'anno in esame il presunto reato preliminare di amministrazione infedele ha fatto registrare un'impennata di 157 casi raggiungendo un totale di 287 segnalazioni, superando addirittura il valore record del 2015 (221 comunicazioni).

Il reato preliminare di delitto fiscale qualificato, introdotto il 1° gennaio 2016, nel 2017 ha generato 201 comunicazioni di sospetto (2016: 33).

Nell'anno in esame, per l'ottava volta è rilevata

separatamente la categoria abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, comprendente soprattutto i casi di phishing. In precedenza questa fattispecie era inclusa nella categoria di truffa. I casi in questione sono stati inoltre registrati retroattivamente anche per gli anni 2007, 2008 e 2009. Per phishing s'intende un metodo utilizzato per ottenere in modo fraudolento i dati di accesso a un conto bancario di un utente Internet, con l'intento di sottrargli valori patrimoniali (cfr. n. 2.2.7). Nell'anno in esame sono state inviate 191 segnalazioni (2016: 253) riconducibili a questo reato preliminare. Tale categoria ha fatto registrare una flessione che sfiora il 25 per cento.

#### Per un confronto: 2008–2017

Reato preliminare	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
<b>Truffa</b>	295	307	450	497	479	374	448	445	748	984	<b>5027</b>
<b>Corruzione</b>	81	65	60	158	167	172	357	594	640	1076	<b>3370</b>
<b>Riciclaggio di denaro</b>	195	171	244	383	369	249	282	269	442	652	<b>3256</b>
<b>Appropriazione indebita</b>	67	88	51	124	156	160	157	195	192	342	<b>1532</b>
<b>Organizzazione criminale</b>	48	83	42	101	98	104	94	127	99	427	<b>1223</b>
<b>Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati</b>	33	22	49	51	39	121	104	142	253	191	<b>1005</b>
<b>Amministrazione infedele</b>	12	20	44	25	34	27	49	221	130	287	<b>849</b>
<b>Reati in materia di stupefacenti</b>	35	32	114	161	97	52	39	54	65	77	<b>726</b>
<b>Falsità in atti</b>	22	37	28	56	38	15	45	42	36	69	<b>388</b>
<b>Altri reati contro il patrimonio</b>	22	36	10	7	34	41	20	76	44	21	<b>311</b>
<b>Delitto fiscale qualificato art. 305<sup>bis</sup> n. 1<sup>bis</sup> CP</b>									33	201	<b>234</b>
<b>Furto</b>	3	4	12	19	7	7	53	36	60	28	<b>229</b>
<b>Terrorismo</b>	9	7	13	10	15	33	9	38	25	51	<b>210</b>
<b>Crimini nel fallimento e nell'esecuzione per debiti</b>							5		28	73	<b>106</b>
<b>Truffa in materia di prestazioni e di tasse art. 14 cpv. 4 DPA</b>		5	7	3	5	4	12	7	26	36	<b>105</b>
<b>Manipolazione dei corsi</b>						1	29	45	14	12	<b>101</b>
<b>Insider trading</b>						6	12	26	13	35	<b>92</b>
<b>Altri reati</b>	3	5	5	3	7	7	11	6	22	22	<b>91</b>
<b>Abuso di autorità</b>				4	2	19	2	24	13	27	<b>91</b>
<b>Tratta di esseri umani / Reati contro l'integrità sessuale</b>	4	3	3	1	19	4	9	7	13	12	<b>75</b>
<b>Estorsione</b>	4	2	20	6	1	8	3	2	4	2	<b>52</b>
<b>Traffico d'armi</b>	8	3	4	9	12		2	1	1	6	<b>46</b>
<b>Infedeltà nella gestione pubblica art. 314 CP</b>										28	<b>28</b>
<b>Contraffazione di merce</b>				4	2	1	4		2	12	<b>25</b>
<b>Reati contro la vita e l'integrità della persona</b>	9		1	1		1	1	2		1	<b>16</b>
<b>Rapina</b>	1		2	1		1	1	1	3	2	<b>12</b>
<b>Traffico di migranti</b>				1	1	1	1	5	1	2	<b>12</b>
<b>Pirateria di prodotti</b>		2			2	3	2				<b>9</b>
<b>Denaro falso</b>		4			1		2		1		<b>8</b>
<b>Carente diligenza in operazioni finanziarie</b>								2	1	2	<b>5</b>
<b>Violazione del diritto d'autore art 67 cpv. 2 LDA)</b>										3	<b>3</b>
<b>Acquisizione illecita di dati art. 143 CP</b>										2	<b>2</b>
<b>Usura art. 157 CP</b>										1	<b>1</b>
<b>Totale</b>	<b>851</b>	<b>896</b>	<b>1159</b>	<b>1625</b>	<b>1585</b>	<b>1411</b>	<b>1753</b>	<b>2367</b>	<b>2909</b>	<b>4684</b>	<b>19240</b>

## 2.5.7 Domicilio della controparte

### Organizzazione del grafico


Il grafico indica il Paese in cui abitano (nel caso di persone fisiche) o sono domiciliate (nel caso di persone giuridiche) le controparti degli intermediari finanziari al momento della comunicazione.

### Analisi del grafico

*Nell'anno in esame la percentuale delle controparti domiciliate all'estero è di nuovo aumentata rispetto alla quota delle controparti domiciliate in Svizzera. Al momento della comunicazione erano 1772 le controparti domiciliate in Svizzera, ovvero il 38 per cento (2016: 1401 pari al 48 %).*

### Legenda

<b>Altri Paesi dell'Europa occidentale</b>	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, San Marino, Paesi Bassi, Portogallo
<b>Altri</b>	Europa orientale, Nord America, Germania, Asia, Francia, Scandinavia, Australia/Oceania, sconosciuto



### Per un confronto: 2008–2017

Domicilio della controparte	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
<b>Svizzera</b>	385	320	517	660	661	646	872	923	1401	1772	<b>8157</b>
<b>Centro / Sud America</b>	71	68	87	175	161	149	204	437	428	625	<b>2405</b>
<b>Caraibi</b>	79	97	80	184	150	109	149	378	313	735	<b>2274</b>
<b>Altri Paesi dell'Europa occidentale</b>	62	46	88	107	119	106	112	124	124	235	<b>1123</b>
<b>Medio Oriente</b>	19	22	27	84	50	51	66	76	130	415	<b>940</b>
<b>Italia</b>	46	103	85	95	113	106	78	79	54	105	<b>864</b>
<b>Gran Bretagna</b>	16	31	72	59	49	27	43	70	103	121	<b>591</b>
<b>CSI e Ucraina</b>	13	15	9	21	27	35	42	49	86	209	<b>506</b>
<b>Africa</b>	11	16	22	66	47	45	31	55	59	95	<b>447</b>
<b>Germania</b>	51	34	54	40	37	37	35	26	33	45	<b>392</b>
<b>Nord America</b>	23	23	48	38	36	32	27	24	45	75	<b>371</b>
<b>Francia</b>	22	58	26	32	34	18	29	21	31	49	<b>320</b>
<b>Asia</b>	22	29	16	17	19	18	27	41	43	69	<b>301</b>
<b>Australia/Oceania</b>	13	17	5	17	21	14	15	32	26	67	<b>227</b>
<b>Europa orientale</b>	10	10	11	17	39	11	18	24	27	42	<b>209</b>
<b>Scandinavia</b>	5	6	10	7	10	6	5	3	3	21	<b>76</b>
<b>Sconosciuto</b>	3	1	2	6	12	1		5	3	4	<b>37</b>
<b>Totale</b>	<b>851</b>	<b>896</b>	<b>1159</b>	<b>1625</b>	<b>1585</b>	<b>1411</b>	<b>1753</b>	<b>2367</b>	<b>2909</b>	<b>4684</b>	<b>19240</b>

## 2.5.8 Nazionalità della controparte

### Organizzazione del grafico


Il grafico indica la nazionalità delle persone fisiche che sono controparte dell'intermediario finanziario. Per le persone giuridiche, domicilio e nazionalità coincidono.

### Analisi del grafico

- Riguardo alla nazionalità delle controparti segnalate, si registra un aumento delle controparti di nazionalità estera in cifre sia assolute sia relative: 3445 (74 %) rispetto a 1984 (68 %) nell'anno precedente.
- In seconda posizione si trovano le controparti provenienti dai Caraibi con il 16 per cento.
- Al terzo posto si attestano le controparti del Centro / Sud America con il 14 per cento, seguite dalle controparti del Medio Oriente (9 %).

### Legenda

<b>Altri Paesi dell'Europa occidentale</b>	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, San Marino, Paesi Bassi, Portogallo
<b>Altri</b>	Francia, Nord America, Germania, Asia, Gran Bretagna, Scandinavia, Australia/Oceania, sconosciuta



### Per un confronto: 2008–2017

Nazionalità della controparte	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
<b>Svizzera</b>	271	196	257	320	405	403	575	686	925	1239	<b>5277</b>
<b>Centro / Sud America</b>	68	71	92	172	156	145	207	453	436	642	<b>2442</b>
<b>Caraibi</b>	77	93	83	177	150	112	144	378	325	744	<b>2283</b>
<b>Italia</b>	72	147	122	123	176	168	152	148	204	240	<b>1552</b>
<b>Altri Paesi dell'Europa occidentale</b>	67	63	97	103	128	127	149	139	151	293	<b>1317</b>
<b>Medio Oriente</b>	21	31	38	102	64	47	62	93	162	404	<b>1024</b>
<b>Africa</b>	37	35	63	212	115	88	84	72	90	133	<b>929</b>
<b>CSI e Ucraina</b>	24	18	15	49	41	43	61	67	128	261	<b>707</b>
<b>Germania</b>	78	58	67	59	69	62	75	46	87	92	<b>693</b>
<b>Europa orientale</b>	25	27	36	62	70	34	47	56	118	132	<b>607</b>
<b>Gran Bretagna</b>	11	33	73	82	52	31	46	69	77	131	<b>605</b>
<b>Asia</b>	23	23	103	45	30	51	41	44	70	100	<b>530</b>
<b>Francia</b>	28	42	45	55	45	28	47	47	45	86	<b>468</b>
<b>Nord America</b>	24	29	48	37	39	46	37	25	53	82	<b>420</b>
<b>Australia/Oceania</b>	12	17	6	16	21	12	17	33	24	68	<b>226</b>
<b>Scandinavia</b>	10	11	12	10	13	13	8	8	11	33	<b>129</b>
<b>Sconosciuta</b>	3	2	2	1	11	1	1	3	3	4	<b>31</b>
<b>Totale</b>	<b>851</b>	<b>896</b>	<b>1159</b>	<b>1625</b>	<b>1585</b>	<b>1411</b>	<b>1753</b>	<b>2367</b>	<b>2909</b>	<b>4684</b>	<b>19240</b>

### 2.5.9 Domicilio dell'avente economicamente diritto

#### Organizzazione del grafico


Il presente grafico indica il Paese in cui abitano o sono domiciliate le persone fisiche o giuridiche, identificate come aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali segnalati al momento della comunicazione.

#### Analisi del grafico

- La quota degli aventi economicamente diritto domiciliati in Svizzera è diminuita rispetto all'anno precedente e si aggira attorno al 40 per cento (2016: 48 %).
- La seconda posizione è occupata da aventi economicamente diritto domiciliati negli Stati della CSI e nell'Ucraina che raggiungono il 17 per cento (2016: 8 %).
- La quota degli aventi economicamente diritto domiciliati nel Medio Oriente è dell'11 per cento (2016: 5 %).
- Gli aventi economicamente diritto residenti nel Centro / Sud America costituiscono il 10 per cento (2016: 16 %).

#### Legenda

<b>Altri Paesi dell'Europa occidentale</b>	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Malta, Portogallo, San Marino, Monaco
<b>Altri</b>	Asia, Germania, Europa orientale, Francia, Scandinavia, Caraibi, Australia/Oceania, sconosciuto



#### Per un confronto: 2008–2017

Domicilio dell'avente economicamente diritto	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
<b>Svizzera</b>	358	320	494	634	664	608	838	894	1388	1856	<b>8054</b>
<b>Centro / Sud America</b>	64	39	32	51	85	116	124	554	457	492	<b>2014</b>
<b>CSI e Ucraina</b>	31	52	21	47	82	99	108	147	228	792	<b>1607</b>
<b>Italia</b>	83	127	161	187	191	175	153	118	91	161	<b>1447</b>
<b>Altri Paesi dell'Europa occidentale</b>	56	41	132	152	129	129	132	131	145	220	<b>1267</b>
<b>Medio Oriente</b>	33	21	41	132	43	61	100	125	134	508	<b>1198</b>
<b>Africa</b>	22	19	24	100	46	25	34	78	73	139	<b>560</b>
<b>Gran Bretagna</b>	19	31	41	86	41	26	40	57	86	90	<b>517</b>
<b>Germania</b>	67	45	69	49	43	54	50	28	49	61	<b>515</b>
<b>Nord America</b>	28	34	48	45	32	39	31	40	73	88	<b>458</b>
<b>Asia</b>	24	49	23	23	46	26	36	77	64	68	<b>436</b>
<b>Europa orientale</b>	18	24	21	32	104	13	41	53	38	78	<b>422</b>
<b>Francia</b>	26	63	35	45	39	21	37	25	38	50	<b>379</b>
<b>Caraibi</b>	6	21	3	18	13	6	7	25	30	24	<b>153</b>
<b>Scandinavia</b>	5	7	12	12	19	11	22	8	5	45	<b>146</b>
<b>Sconosciuta</b>	3	2	2	6	8	2		5	7	7	<b>42</b>
<b>Australia / Oceania</b>	8	1		6				2	3	5	<b>25</b>
<b>Totale</b>	<b>851</b>	<b>896</b>	<b>1159</b>	<b>1625</b>	<b>1585</b>	<b>1411</b>	<b>1753</b>	<b>2367</b>	<b>2909</b>	<b>4684</b>	<b>19240</b>

### 2.5.10 Nazionalità dell'avente economicamente diritto

#### Organizzazione del grafico


Il grafico indica la nazionalità delle persone che al momento della comunicazione sono identificate quali aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali. Per le persone giuridiche, la nazionalità corrisponde al domicilio. Tuttavia, spesso soltanto le autorità di perseguimento penale sono in grado, nel corso delle inchieste, di identificare con certezza gli aventi economicamente diritto e di conseguenza la loro nazionalità.

#### Analisi del grafico

- La quota degli aventi economicamente diritto di nazionalità svizzera è diminuita rispetto all'anno precedente (23 % rispetto al 29 % del 2016). In cifre assolute, le 1053 segnalazioni concernenti tale categoria costituiscono tuttavia il valore record degli ultimi dieci anni.
- Gli aventi economicamente diritto degli Stati della CSI e dell'Ucraina si collocano in seconda posizione raggiungendo il 22 per cento (2016: 11 %). Anche il numero dei casi è nettamente aumentato da 314 nel 2016 a 1012 nell'anno in esame.

#### Legenda

<b>Altri Paesi dell'Europa occidentale</b>	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Malta, Monaco, Portogallo
<b>Altri</b>	Asia, Nord America, Gran Bretagna, Francia, Scandinavia, Caraibi, Australia/Oceania, sconosciuta



#### Per un confronto: 2008–2017

Nazionalità dell'avente economicamente diritto	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
<b>Svizzera</b>	228	178	195	273	326	349	485	601	831	1053	<b>4519</b>
<b>Italia</b>	114	179	271	221	280	241	249	227	286	370	<b>2438</b>
<b>CSI e Ucraina</b>	43	60	30	91	113	110	143	184	314	1012	<b>2100</b>
<b>Centro / Sud America</b>	60	43	39	44	72	104	125	563	467	518	<b>2035</b>
<b>Altri Paesi dell'Europa occidentale</b>	57	53	88	87	139	144	174	150	154	280	<b>1326</b>
<b>Medio Oriente</b>	28	29	46	145	68	51	80	121	159	422	<b>1149</b>
<b>Africa</b>	49	35	66	245	113	72	97	102	91	141	<b>1011</b>
<b>Germania</b>	94	75	92	90	88	90	94	64	118	155	<b>960</b>
<b>Europa orientale</b>	35	42	56	81	145	39	76	87	131	200	<b>892</b>
<b>Asia</b>	33	44	110	51	54	59	56	82	103	128	<b>720</b>
<b>Francia</b>	36	43	57	69	50	34	59	60	62	116	<b>586</b>
<b>Nord America</b>	31	55	47	50	36	60	56	36	82	95	<b>548</b>
<b>Gran Bretagna</b>	16	33	39	141	52	30	43	46	58	84	<b>542</b>
<b>Scandinavia</b>	12	12	14	19	25	20	11	16	14	60	<b>203</b>
<b>Caraibi</b>	5	9	6	14	11	6	2	21	28	37	<b>139</b>
<b>Sconosciuta</b>	3	3	2	1	8	2	1	4	8	7	<b>39</b>
<b>Australia/Oceania</b>	7	3	1	3	5		2	3	3	6	<b>33</b>
<b>Totale</b>	<b>851</b>	<b>896</b>	<b>1159</b>	<b>1625</b>	<b>1585</b>	<b>1411</b>	<b>1753</b>	<b>2367</b>	<b>2909</b>	<b>4684</b>	<b>19240</b>



### 2.5.11 Autorità interessate preposte al perseguimento penale

#### Organizzazione del grafico

Il grafico indica le autorità di perseguimento penale cui MROS ha trasmesso le comunicazioni di sospetto ricevute nell'anno in esame. La competenza territoriale dei Cantoni è determinata dalle regole generali sul foro (art. 22 segg. CPP), mentre la giurisdizione della Confederazione è retta dagli articoli 24 e seguenti CPP.

#### Analisi del grafico

- *La quota di trasmissione delle comunicazioni è ulteriormente calata e, più precisamente, del 6.6 per cento, attestandosi al 64,9 per cento.*
- *Nell'anno in esame il numero delle segnalazioni trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione ha subito nuovamente un'impennata, confermandosi quindi in vetta alla graduatoria delle comunicazioni trasmesse.*


Dopo aver analizzato i casi, nell'anno in esame MROS ha trasmesso alle autorità di perseguimento penale 2206 (2016: 1878<sup>10</sup>) delle 4684 comunicazioni di sospetto pervenute (2016: 2909). Nell'anno in esame MROS ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione 1152 comunicazioni di sospetto (2016: 699<sup>11</sup>), facendo registrare un'impennata. Nel 2017 la quota delle comunicazioni trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione ha raggiunto il 52 per cento di tutte le segnalazioni trasmesse andando quindi a sfiorare il valore record del 53 per cento ottenuto nel 2015. I quattro maggiori casi complessi dell'anno in esame, che hanno generato un totale di 940 comunicazioni di sospetto, erano correlati a fatti che rientrano nella sfera di competenza del Ministero pubblico della Confederazione.

<sup>10</sup> Nel rapporto d'attività relativo al 2016 le comunicazioni di sospetto trasmesse risultavano essere 1726. L'aumento di 152 segnalazioni è riconducibile al fatto che le nuove informazioni evinte in merito a tali comunicazioni hanno condotto alla loro trasmissione, andando così a incidere sulla statistica dell'anno precedente.

<sup>11</sup> Nel rapporto d'attività relativo al 2016 le comunicazioni di sospetto trasmesse risultavano essere 645. L'aumento di 54 segnalazioni è riconducibile al fatto che le nuove informazioni evinte in merito a tali comunicazioni hanno condotto alla loro trasmissione, andando così a incidere sulla statistica dell'anno precedente.

#### Legenda

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Campagna	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
FR	Friburgo	TG	Turgovia
GE	Ginevra	TI	Ticino
GL	Glarona	UR	Uri
GR	Grigioni	VD	Vaud
JU	Giura	VS	Vallese
LU	Lucerna	ZG	Zugo
NE	Neuchâtel	ZH	Zurigo





**Per un confronto: 2008-2017**

<b>Autorità</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Totale</b>
<b>CH</b>	221	182	361	470	486	384	581	933	699	1152	<b>5469</b>
<b>ZH</b>	97	146	137	291	196	207	160	236	228	220	<b>1918</b>
<b>GE</b>	76	161	141	185	205	169	165	138	284	299	<b>1823</b>
<b>TI</b>	85	117	134	125	185	140	95	114	114	109	<b>1218</b>
<b>BE</b>	14	27	36	47	52	18	60	31	57	39	<b>381</b>
<b>VD</b>	25	13	27	69	28	27	33	46	59	38	<b>365</b>
<b>SG</b>	17	17	19	67	30	19	39	35	47	59	<b>349</b>
<b>BS</b>	19	20	35	50	36	25	15	23	63	49	<b>335</b>
<b>AG</b>	9	9	14	49	27	15	23	27	50	30	<b>253</b>
<b>LU</b>	25	11	13	9	15	17	23	18	27	34	<b>192</b>
<b>ZG</b>	38	9	16	19	8	14	17	26	22	15	<b>184</b>
<b>SO</b>	13	19	5	14	1	12	9	9	81	6	<b>169</b>
<b>BL</b>	18	13	13	8	17	9	6	27	29	28	<b>168</b>
<b>TG</b>	3	22	7	9	15	8	14	12	28	16	<b>134</b>
<b>NE</b>	8	8	7	10	8	8	12	19	17	20	<b>117</b>
<b>VS</b>	1	3	9	7	5	12	14	9	19	27	<b>106</b>
<b>FR</b>	2	5	5	10	16	6	3	11	12	25	<b>95</b>
<b>SZ</b>	2	5	8	9	8	7	2	9	15	11	<b>76</b>
<b>GR</b>	2	1	9	8	7	10	13	10	5	9	<b>74</b>
<b>SH</b>	1	1	2	8	5	7	4	2	9	7	<b>46</b>
<b>JU</b>	2	2	1	1	1	2	8		6	3	<b>26</b>
<b>NW</b>	3	2	1	5		4	1	2		1	<b>19</b>
<b>AR</b>			1	2	2	2	2	1	2	6	<b>18</b>
<b>OW</b>	6	3		1	3			2			<b>15</b>
<b>UR</b>	1						1		4		<b>6</b>
<b>GL</b>		1				1			1	3	<b>6</b>
<b>AI</b>			2	1	2						<b>5</b>
<b>Totale</b>	<b>688</b>	<b>797</b>	<b>1003</b>	<b>1474</b>	<b>1358</b>	<b>1123</b>	<b>1300</b>	<b>1740</b>	<b>1878</b>	<b>2206</b>	<b>13567</b>

### 2.5.12 Stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale

#### Organizzazione del grafico

Il grafico fornisce informazioni sullo stato attuale delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale. Esso distingue fra le autorità di perseguimento penale cantonali e il Ministero pubblico della Confederazione.

#### Analisi del grafico

*Il 49,6 per cento di tutte le comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni dal 2008 in poi, sono ancora in corso di trattamento.*


Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2017 sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale un totale di 13 567 comunicazioni di sospetto. Fino alla fine del 2017, 6834 di esse (circa il 50,4 %) sono state oggetto di una decisione.


- In quasi il 5 per cento dei casi (675) è stata pronunciata una sentenza in Svizzera. Nel complesso vi sono state nove assoluzioni dall'accusa di riciclaggio di denaro, tre assoluzioni da tutti i capi d'accusa escluso quello di riciclaggio di denaro (sul quale non era stato avviato alcun procedimento), 459 condanne per diversi reati tra cui il riciclaggio di denaro e 204 condanne per altri reati, escluso il riciclaggio di denaro. Il 4,88 per cento delle comunicazioni di sospetto oggetto di una decisione è sfociato dunque in una condanna.
- Nel 23 per cento dei casi (3129) sono stati avviati procedimenti penali che sono stati tuttavia abbandonati in seguito alle informazioni raccolte nel corso delle relative indagini di polizia giudiziaria.
- Nel 19 per cento dei casi (2613) dopo la conclusione delle indagini preliminari in Svizzera non è stato avviato alcun procedimento penale.
- Nel tre per cento dei casi (417) il procedimento penale è stato sospeso, perché il perseguimento penale era stato delegato alle autorità estere o perché all'estero era già stato avviato un procedimento penale per lo stesso caso.

*Il 49,6 per cento delle comunicazioni di sospetto trasmesse, ovvero 6733, sono ancora pendenti (alla fine del 2016: 5400 segnalazioni pari al 45,6 %). I motivi possono essere di varia natura.*

- I casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo presentano di frequente legami con l'estero. Le indagini svolte a livello internazionale risultano spesso lunghe.
- Le relative domande di assistenza giudiziaria richiedono molto tempo e risorse.
- Tra i casi pendenti ne figurano anche alcuni già conclusi con una sentenza che non è stata tuttavia segnalata a MROS, poiché non si tratta di condanne contemplate dagli articoli 260ter numero 1 (organizzazione criminale), 305bis (riciclaggio di denaro) o 305ter capoverso 1 (carente diligenza in operazioni finanziarie) CP (cfr. art. 29a cpv. 2 LRD).
- Le autorità di perseguimento penale non rispettano tuttora in modo sistematico l'obbligo sancito dall'articolo 29a capoverso 2 LRD di comunicare le decisioni pronunciate.

**Stato delle comunicazioni trasmesse**





**Dettagli suddivisi per autorità riguardo allo stato delle comunicazioni di sospetto (2008–2017)**

<b>Autorità</b>	<b>Pendente</b>		<b>Non entrata nel merito</b>		<b>Abbandono</b>		<b>Sospensione</b>		<b>Sentenza</b>		<b>Totale</b>	
<b>AG</b>	104	41.11%	25	9.88%	48	18.97%	13	5.14%	63	24.90%	<b>253</b>	100%
<b>AI</b>	5	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	<b>5</b>	100%
<b>AR</b>	11	61.11%	0	0.00%	4	22.22%	1	5.56%	2	11.11%	<b>18</b>	100%
<b>BE</b>	175	45.93%	51	13.39%	92	24.15%	14	3.67%	49	12.86%	<b>381</b>	100%
<b>BL</b>	64	38.10%	17	10.12%	64	38.10%	2	1.19%	21	12.50%	<b>168</b>	100%
<b>BS</b>	129	38.51%	60	17.91%	120	35.82%	8	2.39%	18	5.37%	<b>335</b>	100%
<b>CH</b>	3175	58.05%	892	16.31%	1147	20.97%	215	3.93%	40	0.73%	<b>5469</b>	100%
<b>FR</b>	39	41.05%	9	9.47%	26	27.37%	7	7.37%	14	14.74%	<b>95</b>	100%
<b>GE</b>	1030	56.50%	160	8.78%	543	29.79%	32	1.76%	58	3.18%	<b>1823</b>	100%
<b>GL</b>	5	83.33%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	16.67%	<b>6</b>	100%
<b>GR</b>	22	29.73%	10	13.51%	24	32.43%	5	6.76%	13	17.57%	<b>74</b>	100%
<b>JU</b>	20	76.92%	1	3.85%	3	11.54%	1	3.85%	1	3.85%	<b>26</b>	100%
<b>LU</b>	82	42.71%	6	3.13%	79	41.15%	0	0.00%	25	13.02%	<b>192</b>	100%
<b>NE</b>	63	53.85%	5	4.27%	23	19.66%	5	4.27%	21	17.95%	<b>117</b>	100%
<b>NW</b>	10	52.63%	6	31.58%	3	15.79%	0	0.00%	0	0.00%	<b>19</b>	100%
<b>OW</b>	6	40.00%	1	6.67%	8	53.33%	0	0.00%	0	0.00%	<b>15</b>	100%
<b>SG</b>	159	45.56%	49	14.04%	72	20.63%	15	4.30%	54	15.47%	<b>349</b>	100%
<b>SH</b>	17	36.96%	2	4.35%	19	41.30%	1	2.17%	7	15.22%	<b>46</b>	100%
<b>SO</b>	123	72.78%	5	2.96%	22	13.02%	4	2.37%	15	8.88%	<b>169</b>	100%
<b>SZ</b>	34	44.74%	18	23.68%	19	25.00%	0	0.00%	5	6.58%	<b>76</b>	100%
<b>TG</b>	50	37.31%	17	12.69%	32	23.88%	3	2.24%	32	23.88%	<b>134</b>	100%
<b>TI</b>	561	46.06%	198	16.26%	399	32.76%	31	2.55%	29	2.38%	<b>1218</b>	100%
<b>UR</b>	5	83.33%	0	0.00%	1	16.67%	0	0.00%	0	0.00%	<b>6</b>	100%
<b>VD</b>	98	26.85%	47	12.88%	123	33.70%	37	10.14%	60	16.44%	<b>365</b>	100%
<b>VS</b>	37	34.91%	8	7.55%	43	40.57%	0	0.00%	18	16.98%	<b>106</b>	100%
<b>ZG</b>	44	23.91%	75	40.76%	43	23.37%	12	6.52%	10	5.43%	<b>184</b>	100%
<b>ZH</b>	665	34.67%	951	49.58%	172	8.97%	11	0.57%	119	6.20%	<b>1918</b>	100%
<b>Totale</b>	<b>6733</b>	<b>49.63%</b>	<b>2613</b>	<b>19.26%</b>	<b>3129</b>	<b>23.06%</b>	<b>417</b>	<b>3.07%</b>	<b>675</b>	<b>4.98%</b>	<b>13567</b>	<b>100%</b>

## 3. Tipologie (dalla casistica del 2017)

Le tipologie indicate di seguito si riferiscono a comunicazioni di sospetto che MROS ha ricevuto nel corso del 2017. Si tratta di esempi concreti il cui obiettivo è quello di mostrare come vengono riciclati i presunti proventi di reato.

La selezione dei casi qui proposta riflette la molteplicità dei reati presupposti, le nuove tendenze e i metodi utilizzati.

Queste tipologie, da un lato servono come esempi per la formazione e come base per lavori scientifici e, dall'altro, sono un mezzo importante per sensibilizzare gli intermediari finanziari e per mostrare quali tipologie di conto, strumenti finanziari e modelli di comportamento abbisognano di una particolare attenzione. MROS utilizza inoltre questi casi per l'elaborazione di analisi dei rischi che permettono di tracciare delle linee di tendenza a livello nazionale ed internazionale nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro.

### 3.1 Finanziamento del terrorismo

#### 3.1.1 La collaborazione internazionale permette di evitare inconvenienti

##### Fatti

Un cliente ha chiesto ad una banca di eseguire un bonifico a favore di un conto il cui titolare è domiciliato in un Paese confinante. Al momento di eseguire l'ordine di bonifico, il sistema automatico di controllo del traffico pagamenti ha registrato un risultato positivo: il nominativo del beneficiario corrispondeva con quello presente sulla lista «Specially Designated Global Terrorist (SDGT)» dell'OFAC. La corrispondenza riguardava

uno degli alias utilizzati da un presunto terrorista. L'intermediario finanziario ha quindi deciso di non eseguire il bonifico e di porre in essere dei chiarimenti complementari. A tal fine ha preso contatto con il cliente per chiedere maggiori informazioni sul beneficiario: indirizzo di domicilio, data di nascita, nazionalità, numero del passaporto e una copia dello stesso. Invece di fornire le informazioni richieste, il cliente ha deciso di annullare il pagamento e di fare un prelievo al bancomat tramite carta di debito. Analizzando le transazioni eseguite fino a quel momento dal cliente, l'intermediario finanziario ha potuto qualificare le operazioni poc'anzi descritte come insolite perché non in linea con l'usuale operatività del conto. Non avendo potuto escludere che il beneficiario del bonifico non corrispondesse al nominativo presente sulla lista OFAC e in considerazione dell'atteggiamento non cooperativo del cliente, dell'annullamento dell'ordine di bonifico e del prelievo in contanti di un importo pari a quello previsto per il bonifico, l'intermediario finanziario ha deciso di esercitare la propria facoltà di comunicare ai sensi dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP.

##### Analisi di MROS

MROS si è immediatamente avvalso della cooperazione internazionale chiedendo all'omologo estero in cui era domiciliato il beneficiario del bonifico di confermare o escludere la concordanza di identità con particolare riferimento alla data di nascita.

L'omologo estero ha dapprima informato MROS di non disporre di informazioni conclusive

sull'identità del beneficiario del bonifico, ma che, sulla base delle informazioni ricevute da MROS (nome del beneficiario, numero IBAN e nome della banca), avrebbe potuto richiederle direttamente all'intermediario finanziario del beneficiario del bonifico. Su questo punto, MROS ha precisato al suo omologo estero che in casi simili non avrebbe potuto garantire la reciprocità, vista l'assenza di una specifica base legale in Svizzera. Dopo soli cinque giorni lavorativi l'omologo estero ha ricevuto le informazioni pertinenti dal proprio intermediario finanziario e le ha trasmesse a MROS: la data di nascita del beneficiario non corrispondeva con quella della persona presente nelle lista OFAC. MROS ha così potuto escludere la corrispondenza di identità tra il cliente e il presunto terrorista ed archiviare il caso.

### 3.1.2 Una rete ben organizzata

#### Fatti

X., cliente di una banca, contatta il proprio consulente per avvisarlo che intende trasferirsi per un periodo indeterminato, ma comunque per svariati mesi o anni, in Paesi dei Balcani e del Medio Oriente noti come centri di reclutamento della jihad o per la loro vicinanza alla regione controllata dallo «Stato Islamico». Sollecitato da questa informazione, l'intermediario finanziario decide di effettuare alcune verifiche sul conto del suo cliente, dalle quali emerge che questi è particolarmente attivo nella vita associativa di tendenza radicale e salafita, che egli stesso è a capo di un'associazione di questo tipo, che ha già versato piccoli importi in Paesi confinanti con la regione dominata dallo «Stato Islamico» e che inoltre ha già soggiornato in quell'area. L'intermediario finanziario identifica transazioni particolarmente frequenti e non corrispondenti ai redditi provenienti dall'attività professionale del cliente, da e verso il conto di Y, un altro cliente della stessa banca e anch'egli membro del comitato direttivo della stessa associazione salafita di cui fa parte X. Sospettando di essere in presenza di un caso di finanziamento del terrorismo, la banca ha comunicato i propri sospetti a MROS.

#### Analisi di MROS

Grazie alla documentazione trasmessa dall'intermediario finanziario, MROS ha identificato ulteriori conti intestati a Y presso altre banche. Ha accertato che quest'ultimo riceveva sui due conti identificati donazioni da una trentina di persone radicalizzate, alcune delle quali con un passato di piccola delinquenza e tutte affiliate all'associazione diretta da X e Y, specializzata nella diffusione dell'integralismo. Il denaro raccolto serviva soprattutto a finanziare l'associazione e le sue attività, ma veniva in parte destinato in particolare modo ad associazioni islamiste di Paesi del Medio Oriente. Peraltro, diversi affiliati dell'associazione avevano manifestato l'intenzione di voler partire per questi Paesi, mentre altri vi si erano già stabiliti o vi avevano già soggiornato; del resto, varie transazioni erano servite a pagare le spese per le agenzie di viaggio specializzate nell'organizzazione di viaggi religiosi a destinazione di questi Paesi, che sono note alle forze di polizia e ad altre autorità nazionali incaricate della lotta contro il terrorismo per i loro possibili legami con i viaggiatori con finalità jihadiste. Il dossier trasmesso da MROS alle autorità di perseguimento penale ha consentito di identificare i membri di un'associazione presumibilmente in rapporto con un'organizzazione terroristica e di segnalarli alle autorità competenti. I sospetti sono stati corroborati anche da una richiesta di informazioni in materia di finanziamento del terrorismo, presentata a MROS da un omologo di un Paese straniero riguardo a un proprio cittadino, sospetto islamista, che aveva ricevuto un bonifico da un membro dell'associazione in questione. Il procedimento penale successivamente avviato su questo caso è tuttora pendente.

### 3.1.3 Stretta collaborazione tra autorità nazionali

#### Fatti

Un istituto finanziario con sede all'estero, specializzato nel trasferimento di denaro nel mondo intero, ha informato il proprio agente in Svizzera in merito a una serie di transazioni possibilmente legate a una sospetta rete di finanziamento del terrorismo. L'intermediario finanziario svizzero

ha identificato due transazioni partite dal nostro Paese che avrebbero potuto essere legate a tale rete. Con le operazioni in questione, il cliente dell'intermediario svizzero aveva trasferito all'estero una somma di alcune migliaia di franchi svizzeri.

### **Analisi di MROS**

Trattandosi di un'informazione posseduta da un istituto finanziario estero, MROS non può accedere direttamente alla documentazione che traccia il quadro completo dei trasferimenti operati a livello internazionale. Le ricerche nelle varie banche dati a disposizione dell'Ufficio di comunicazione non hanno fornito risultati utili circa gli individui e le società menzionati nella segnalazione. Tuttavia, grazie alla stretta collaborazione con le autorità nazionali incaricate della lotta contro il terrorismo, MROS ha potuto accertare che la sorella di colui che aveva trasferito i fondi all'estero a partire dalla Svizzera, era indagata per sospetto sostegno a un'organizzazione criminale e per infrazioni alla legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate. Alla luce di questi nuovi elementi, MROS ha trasmesso la comunicazione di sospetto alle autorità di perseguimento penale competenti.

### **3.1.4 Liste di presunti terroristi**

#### **Fatti**

Una banca ha segnalato a MROS una relazione d'affari con due società di sede il cui avente economicamente diritto potrebbe essere coinvolto in operazioni illecite probabilmente legate al finanziamento del terrorismo. Secondo l'intermediario finanziario, l'avente economicamente diritto dei due conti e il fratello sarebbero oggetto di sanzioni adottate dal Paese X nei loro confronti in quanto persone vicine al regime del Paese Y e in quanto presunti sostenitori dello «Stato Islamico». I due rappresenterebbero anche gli interessi del governo del Paese Y nel loro Paese di residenza. In particolare, sarebbero accusati di aver agito come intermediari per l'acquisto

di una sostanza ordinata da un ex funzionario del Paese Y. La banca ha tuttavia sottolineato che i due fratelli non figuravano su altre liste di sanzioni internazionali, in particolare su quelle pubblicate dalla SECO. Secondo le informazioni in possesso dell'intermediario finanziario, i bonifici operati sui conti segnalati servirebbero a coprire le spese correnti della famiglia, a pagare i costi degli studi dei figli e alla realizzazione di vari investimenti. L'intermediario aveva del resto segnalato questi fatti anche all'autorità competente del Paese X. Tuttavia, non potendo escludere che i fondi transitati sui conti segnalati potessero avere un'origine criminale o un rapporto con il finanziamento di eventuali attività legate al terrorismo, l'intermediario finanziario ha deciso di comunicare il sospetto a MROS.

### **Analisi di MROS**

Le ricerche effettuate nelle varie banche dati a disposizione di MROS e nelle fonti di pubblico dominio hanno confermato le informazioni fornite dall'intermediario finanziario. L'avente economicamente diritto dei conti segnalati e il fratello avrebbero in particolare agito come intermediari tra il Paese Y e un'impresa del loro Paese di residenza per l'acquisto della sostanza summenzionata. MROS ha chiesto informazioni sui possibili usi di questa sostanza agli specialisti di fedpol. Da questa verifica è risultato che poteva essere effettivamente utilizzata per la produzione di materiale bellico.

L'analisi delle transazioni non ha però messo in luce alcun rapporto con l'acquisto in questione. Come sottolineato dallo stesso intermediario finanziario, le spese effettuate dai suoi clienti erano destinate solamente a coprire le necessità correnti o ad investimenti totalmente trasparenti. Nessuna delle transazioni presentava un qualsiasi legame con le altre persone fisiche o giuridiche oggetto delle sanzioni adottate dal Paese X. MROS non ha neppure trovato traccia di fondi provenienti dal Paese Y o ad esso destinati. Alla luce di questi elementi, condivisi anche con altre autorità nazionali incaricate della lotta contro il terrorismo, ha quindi deciso di archiviare il caso.

## 3.2 Riciclaggio di denaro

### 3.2.1 Pacchi contro rimborso a costi esorbitanti

#### Fatti

L'ordine di sequestro ricevuto da un pubblico ministero cantonale aveva reso attento un intermediario finanziario alla relazione d'affari intestata a un'associazione di pubblica utilità. A seguito alla denuncia di un danneggiato, il pubblico ministero cantonale aveva avviato un procedimento penale contro ignoti per sospetta truffa.

Apparentemente, autori ignoti spedivano pacchetti contro rimborso per la cui consegna i destinatari dovevano pagare un importo compreso tra 89 e 139 franchi svizzeri.

Tra i destinatari vi erano soprattutto ristoranti, bar e piccole e medie imprese. I pacchetti, che i destinatari non avevano ordinato, contenevano oggetti di scarso valore quali ad esempio coltellini da tasca del valore di pochi franchi.

Fino al pagamento del rimborso, i destinatari degli invii non conoscevano né l'identità del mittente né il contenuto del pacco.

Mediante ordine di sequestro, il pubblico ministero aveva chiesto all'intermediario finanziario di rivelare l'identità del titolare del conto su cui venivano accreditati gli importi incassati per il ritiro dei pacchi.

Dalle ricerche effettuate dall'intermediario finanziario è emerso che tali importi venivano accreditati sul conto dell'associazione di pubblica utilità. L'ordine di sequestro del ministero pubblico e la possibile origine fraudolenta dei valori patrimoniali hanno indotto l'intermediario finanziario a comunicare a MROS la relazione d'affari sospetta.

#### Analisi di MROS

L'analisi delle transazioni ha messo in luce che dall'avvio della relazione d'affari erano stati effettuati numerosi accrediti provenienti da invii contro rimborso. In seguito il denaro veniva ritirato, soprattutto con prelievi in contanti.

Il presidente dell'associazione, titolare di una procura sul conto in questione, era già noto alle forze dell'ordine. Inoltre, secondo le notizie riportate dai media era stato arrestato di recente.

Sulla base di questi riscontri, era possibile concludere che il denaro versato sul conto segnalato dell'associazione potesse avere un'origine fraudolenta.

La comunicazione di sospetto è dunque stata trasmessa all'autorità cantonale di perseguimento penale, la quale aveva già aperto un'inchiesta penale nei confronti del presidente dell'associazione. Il procedimento è tuttora pendente.

### 3.2.2 One Day Shoppers

#### Fatti

Un casinò aveva segnalato a MROS diverse persone provenienti dall'estero che avevano dato nell'occhio perché con le loro carte di credito prelevavano contanti allo sportello. Ma, contrariamente a quanto supposto dal personale del casinò, il denaro prelevato non veniva utilizzato ai tavoli da gioco o alle slot machine. I collaboratori del casinò incaricati della videosorveglianza avevano constatato che le persone sospette non spendevano il denaro prelevato, e che dopo aver effettuato i prelievi in contanti lasciavano il casinò senza aver minimamente giocato. In totale, i sette interessati si erano fatti versare diverse decine di migliaia di franchi svizzeri allo sportello del casinò.

Quest'ultimo sospettava che i prelievi in contanti fossero stati effettuati con carte falsificate o rubate.

#### Analisi di MROS

Dagli accertamenti condotti da MROS è emerso che alcune delle persone sospettate erano già presenti nelle banche dati di polizia.

Le autorità di perseguimento penale del Paese d'origine dei sospettati indagano su una banda che falsifica carte di credito (clonazione, skimming). I membri di questa banda si recano in giornata in varie città europee per acquistarsi articoli di lusso (in particolare costosi orologi da polso) con le carte di credito contraffatte. Siccome di solito questi gruppi di persone rientrano il giorno stesso nel Paese d'origine, il fenomeno viene designato con l'espressione «one day shoppers». I membri di questa banda vivono del ricavato della vendita degli orologi di lusso così acquistati.



Ma il prelievo diretto di contanti per mezzo delle carte di credito contraffatte non rientrava ancora nel «modus operandi» finora riconosciuto. MROS non ha trasmesso la comunicazione di sospetto alle autorità cantonali di perseguimento penale, poiché queste erano già al corrente del caso.

La fattispecie descritta dal casinò ha comunque fatto l'oggetto di una comunicazione informativa spontanea trasmessa da MROS alle autorità inquirenti del Paese d'origine delle persone sospette.

### 3.2.3 Vendita di permessi di dimora

#### Fatti

In occasione di un controllo interno, l'intermediario finanziario autore della comunicazione ha identificato alcune relazioni d'affari con X, un avvocato straniero che secondo notizie diffuse dai mass media, in complicità con un funzionario del suo Paese d'origine, avrebbe occultato svariati milioni di euro grazie alla corruzione e a operazioni immobiliari manipolate. Secondo un articolo apparso sulla stampa, il denaro sarebbe stato in parte investito in un immobile in Svizzera e in parte sarebbe stato accreditato favore del conto della società A SA con sede in Svizzera. In seguito ai propri accertamenti, l'intermediario finanziario autore della segnalazione ha identificato transazioni legate all'acquisto di un immobile in Svizzera e una quantità elevata di transazioni il cui retroscena economico era poco chiaro, sicché ha deciso di segnalare a MROS le relazioni d'affari in questione.

#### Analisi di MROS

Nell'ambito dei propri accertamenti, MROS si è imbattuto in una serie di articoli critici pubblicati nei media che riferivano dell'esistenza di un programma nel Paese di origine del funzionario che consente principalmente ad migranti facoltosi di acquisire permessi di dimora. Anche secondo quanto ipotizzato in un proprio rapporto da un'organizzazione attiva nella lotta alla corruzione, il programma sarebbe servito esclusivamente ad arricchire influenti personaggi politici del Paese in questione.

I legami documentati tra X e il controverso funzionario, nonché le informazioni negative relative a X, secondo cui questi avrebbe agito come prestanome del funzionario in questione, hanno avvalorato il sospetto che X avesse approfittato illecitamente, di persona o eventualmente per conto altrui, del programma in questione.

Le informazioni disponibili facevano riferimento al fatto che il funzionario avesse abusato del proprio potere per procurarsi un indebito profitto, realizzando così la fattispecie di infedeltà nella gestione pubblica ai sensi dell'articolo 314 CP. Inoltre, non era possibile escludere che le ditte scelte dal funzionario senza regolare bando di concorso, che avevano effettuato bonifici a favore di X, avessero ottenuto le licenze per il collocamento dei permessi di dimora per mezzo di atti di corruzione.

L'affare è stato trasmesso per ulteriore esame alle competenti autorità di perseguimento penale, le quali hanno disposto il non luogo a procedere. Inoltre, sono state inviate richieste anche alle FIU dei Paesi coinvolti.

### 3.2.4 Amministrazione infedele

#### Fatti

Nell'ambito di un controllo generale, l'intermediario finanziario autore della comunicazione era incappato in una serie di articoli negativi apparsi nei media che avrebbero potuto riguardare un suo cliente (X). Secondo tali articoli, una ditta europea (A) in cui X avrebbe rivestito per oltre 15 anni una funzione dirigenziale era stata acquisita dallo Stato per scongiurarne il fallimento. La successiva revisione della ditta A aveva portato alla luce gravi irregolarità a livello contabile, il che aveva indotto la persona ufficialmente incaricata del risanamento a sporgere denuncia nei confronti dei membri responsabili dell'ex consiglio di amministrazione della ditta A. Nell'ambito della successiva analisi delle transazioni, l'intermediario finanziario autore della comunicazione ha scoperto un accredito di oltre un milione di euro operato da un'altra ditta (B) sul conto di una società di sede. Come aventi economicamente diritto della società di sede figuravano X e una seconda persona (Y). Secondo il contratto fornito

all'IF, il motivo del bonifico era da ricondurre ad un «Advisory Agreement» pattuito tra la società di sede e la ditta A. L'«Advisory Agreement» era a sua volta collegato con un'operazione immobiliare tra la ditta B in qualità di acquirente e la ditta A in qualità di venditore.

Siccome non era in grado di escludere che il contesto di questo pagamento potesse consistere in un potenziale atto di cattiva gestione commesso da X nella sua funzione di amministratore delegato della ditta A, e/o in un possibile atto di corruzione da parte della ditta B, l'intermediario finanziario ha segnalato le relazioni d'affari in questione per ulteriore esame.

### **Analisi di MROS**

L'analisi effettuata da MROS sulle relazioni d'affari in questione ha messo in luce che X aveva ricevuto denaro per presunti servizi di consulenza forniti in relazione a un affare della ditta A. Il denaro era stato versato su un conto intestato a una società di sede di cui X figurava insieme a Y come avente economicamente diritto. Dalle ricerche effettuate in Internet dall'Ufficio di comunicazione è emerso che anche Y sarebbe stato un ex dirigente della ditta A.

Il fatto che X, in quanto membro del consiglio d'amministrazione della ditta A, avesse ricevuto denaro per presunti servizi di consulenza in relazione a un affare della ditta A, appariva alquanto sospetto. Inoltre, dall'«Advisory Agreement» non si capiva se la ditta A in quanto controparte sapesse che dietro la società di sede in questione si celasse X. Pertanto, MROS non ha potuto escludere che si trattasse di un caso di amministrazione infedele. L'Ufficio di comunicazione ha inoltre constatato che in un breve arco di tempo X aveva trasferito al coniuge somme dell'ordine di milioni. Le ragioni di tali bonifici al coniuge non erano noti, ma permettevano di supporre che potessero servire ad occultare o sottrarre denaro prima di un eventuale intervento dell'autorità. In parallelo con la propria analisi, MROS ha anche trasmesso una richiesta alla FIU del Paese europeo interessato. Dalla sollecita risposta della FIU è emerso che nel Paese in questione era in corso un procedimento nei confronti di diverse persone oggetto della richiesta d'informazione, per amministrazione infedele,

falso in documenti e riciclaggio di denaro, e che il pubblico ministero competente di tale Paese era molto interessato ad instaurare un contatto con le autorità svizzere.

MROS ha trasmesso la comunicazione di sospetto alle autorità di perseguimento penale competenti. Immediatamente dopo la trasmissione del caso, diversi media hanno riferito che X era stato arrestato insieme ad altri amministratori della ditta A con l'accusa di reati finanziari, conseguimento di profitti illeciti e altri reati.

### **3.2.5 Moneta virtuale o truffa piramidale?**

#### **Fatti**

In seguito a un'allerta lanciata dal proprio sistema automatico di sorveglianza, un intermediario finanziario ha constatato che sul conto di un suo cliente (X) era stato effettuato un gran numero di versamenti in contanti, seguiti da trasferimenti di denaro a vari soggetti residenti all'estero. Nel giro di pochi mesi, sul conto di X erano stati effettuati versamenti in contanti per svariate decine di migliaia di franchi svizzeri, in parte dall'intestatario stesso del conto e in parte da un terzo (Y). Contattato dall'intermediario finanziario per avere chiarimenti riguardo a queste operazioni, X ha dichiarato che gli accrediti in contanti erano stati effettuati esclusivamente con i suoi risparmi, che conservava a casa sua e presso il suo amico Y. X ha inoltre dichiarato all'intermediario finanziario di essere stato vittima in passato di un furto d'identità, e che da allora viveva nel timore che qualcuno potesse utilizzare il suo conto a sua insaputa. Inoltre, ha affermato che effettuava versamenti all'estero a titolo personale e per terze persone allo scopo di investire in una moneta virtuale.

L'intermediario ha quindi effettuato una serie di ricerche e ha scoperto numerosi articoli di giornale che evidenziando la cattiva reputazione di cui godeva la moneta virtuale in cui X affermava di investire. Le autorità di vari Paesi europei sospettano che gli artefici di questa moneta abbiano imbastito una truffa incassando centinaia di milioni di euro. Alla luce degli articoli apparsi sui giornali, l'intermediario finanziario ha deciso di effettuare una comunicazione di sospetto a MROS.

### **Analisi di MROS**

L'analisi di MROS ha evidenziato che la moneta virtuale menzionata da X compariva già in diverse comunicazioni di sospetto riciclaggio di denaro, tutte trasmesse alle competenti autorità di perseguimento penale. Gli accertamenti condotti da MROS hanno rivelato che dietro la moneta virtuale oggetto della comunicazione dell'intermediario finanziario si celava probabilmente una truffa piramidale su vasta scala, in cui i profitti realizzati dai membri provenivano esclusivamente dalle quote versate dai nuovi aderenti. La pretesa moneta virtuale figurava d'altronde sulla lista nera delle autorità di sorveglianza dei mercati finanziari di svariati Paesi. MROS ha deciso di trasmettere il caso alle autorità di perseguimento penale.

#### **3.2.6 Caso di furto che avuto grande eco**

##### **Fatti**

Un intermediario finanziario ha appreso dalla stampa che un avvocato era stato condannato di recente dalle autorità svizzere per favoreggiamento e riciclaggio di denaro nel contesto di un furto. L'avvocato in questione (X) era accusato di aver nascosto le chiavi di un forziere in cui era occultata una parte del bottino, del valore di svariati milioni di franchi svizzeri. La stampa svizzera non ha rivelato l'identità dell'avvocato condannato, ma un articolo pubblicato all'estero menzionava il cliente dell'intermediario finanziario e affermava che fosse implicato nel furto in questione. In seguito ad un'analisi delle transazioni, l'intermediario finanziario ha constatato che nei mesi antecedenti al furto X era in mora con il pagamento delle scadenze di un debito ipotecario. In seguito, X ha rimborsato gran parte del proprio debito grazie al riscatto di due polizze assicurative, stipulate alcuni anni prima. Inoltre, l'intermediario finanziario ha accertato che dopo il furto erano stati effettuati diversi bonifici in entrata sul conto segnalato. I bonifici provenivano da altri conti intestati a X presso diverse banche. Considerata la possibile condanna che gravava sul suo cliente, l'intermediario finanziario non poteva escludere che i bonifici in entrata sul conto di X fossero legati al furto in questione e di

conseguenza ha trasmesso una comunicazione di sospetto a MROS.

### **Analisi di MROS**

Le ricerche di MROS hanno rivelato che il cliente X era effettivamente l'avvocato condannato dalle autorità svizzere per coinvolgimento nel furto. X era stato condannato per ricettazione (art. 160 CP) e favoreggiamento (art. 305 CP). MROS ha inoltre scoperto che X era oggetto di un secondo procedimento per appropriazione indebita (art. 138 CP), per essersi impadronito illegalmente di averi appartenenti a uno dei suoi clienti. L'autorità di perseguimento penale responsabile del procedimento nei confronti di X non era a conoscenza del conto segnalato a MROS che pertanto trasmesso la comunicazione di sospetto in questione.

#### **3.2.7 Finto tenente colonnello americano**

##### **Fatti**

Una cittadina svizzera aveva fatto conoscenza con un sedicente tenente colonnello dell'esercito americano su Facebook. I due si scrivono per mesi senza mai incontrarsi e nasce così un legame di amicizia virtuale. Dopo aver conquistato la fiducia della donna, il sedicente tenente colonnello le propone di diventare amministratrice dei beni di un principe africano. L'interessata non possiede alcuna conoscenza in materia di investimenti o prodotti finanziari. Tuttavia, accetta la proposta e si reca di persona in Africa per costituire una società di trading come contitolare e aprirvi un conto bancario intestato alla società. L'accordo prevede che la donna partecipi al conferimento iniziale di capitale con un bonifico di alcune decine di migliaia di franchi svizzeri sul conto intestato alla società in Africa. Per ottenere le liquidità necessarie, la signora rientra in Svizzera, vende alcune azioni di sua proprietà e trasferisce immediatamente in Africa i proventi della vendita. Qualche mese dopo, questa donna riceve una lettera da parte di un sedicente Ministero dell'economia e delle finanze di un Paese dell'Africa occidentale che la informa che il conto della sua società è stato bloccato e che potrà essere sbloccato soltanto se effettuerà determinati

pagamenti. La donna, assicurata dal tenente-colonnello, obbedisce alle istruzioni e trasferisce in Africa migliaia di dollari.

Alla fine, la signora riceve un assegno per il lavoro effettuato. Tuttavia, avendo constatato che l'assegno è palesemente falso, chiede alla propria banca il ritorno degli fondi trasferiti un anno prima. L'intermediario finanziario procede a una serie di chiarimenti e constata che i pagamenti in Africa sono stati immediatamente preceduti da versamenti in contanti. Questo modo di procedere appare sospetto all'intermediario finanziario, il quale decide di comunicare il caso a MROS.

#### **Analisi di MROS**

Le ricerche di MROS nelle banche dati di polizia non hanno prodotto alcun esito. Le informazioni di pubblico dominio, invece, hanno consentito di collegare il nome del sedicente principe africano a una truffa di diversi milioni di dollari. In base agli indizi disponibili, MROS ha dunque ritenuto che la donna fosse vittima di una truffa che ha coinvolto diversi Paesi. Tuttavia, i versamenti in contanti non erano stati sufficientemente corroborati e il dubbio che la donna avesse agito come «money mule» non era stato eliminato. Soltanto l'interrogatorio della donna effettuato da parte del ministero pubblico competente a seguito della trasmissione della comunicazione da parte di MROS ha permesso di scartare questa ipotesi.

#### **3.2.8 Denaro proveniente dal traffico di droga nascosto sul conto dei figli**

##### **Fatti**

In seguito a un ordine di sequestro emanato da un'autorità svizzera di perseguimento penale in relazione a un procedimento penale per sospette infrazioni alla legge sugli stupefacenti, un intermediario finanziario ha analizzato anche altre relazioni d'affari alle quali gli indagati avevano accesso. Dalle ricerche sono emersi vari conti intestati ai figli ancora in età scolastica, sui quali i genitori disponevano di una procura. In seguito a ulteriori accertamenti, l'intermediario finanziario ha scoperto che nel periodo dei fatti incriminati i genitori avevano effettuato sul conto dei figli diversi versamenti in contanti a quattro

cifre. Negli anni precedenti, erano stati versati su questi conti soltanto importi di scarsa entità. Di conseguenza, l'intermediario finanziario non poteva escludere che gli importi versati sui conti per la gioventù provenissero almeno in parte dal traffico di droga, e che i genitori depositassero denaro su questi conti per vanificarne il ritrovamento da parte delle autorità.

#### **Analisi di MROS**

Dagli accertamenti condotti da MROS è risultato che il padre dei bambini, originario dell'Europa dell'Est, era un plurirecidivo già definitivamente condannato non solo per reati legati agli stupefacenti, ma anche per falsità in documenti. Nonostante il remunerativo traffico di droga pesante, la famiglia si trovava in gravi difficoltà finanziarie ed era già oggetto di precetti esecutivi. La coppia aveva pertanto deciso di lasciare la Svizzera e di affidare i figli ai nonni residenti in Svizzera. A causa del sospetto di riciclaggio di denaro e di infrazione alla legge sugli stupefacenti MROS ha trasmesso la comunicazione alla competente autorità di perseguimento penale.

#### **3.2.9 Vendita illegale di offerte TV premium**

##### **Fatti**

In occasione di un monitoraggio delle transazioni, una banca svizzera ha scoperto un cliente sul cui conto erano affluiti in un breve periodo numerosi piccoli importi (a due o tre cifre) provenienti sia dalla Svizzera sia dall'estero. Dalla causale spesso indicata per questi pagamenti si poteva dedurre che il cliente della banca vendeva abbonamenti TV o simili servizi. Il cliente riceveva contemporaneamente e con regolarità le indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione. Benché mancasse un chiaro sospetto di reato, considerato l'insieme degli indizi l'intermediario finanziario ha comunque deciso di effettuare una comunicazione a MROS.

#### **Analisi di MROS**

Dagli accertamenti condotti da MROS è emerso che la persona segnalata, pur non avendo precedenti, si trovava in difficoltà finanziarie e aveva taciuto alla cassa disoccupazione il

proprio guadagno accessorio. Durante il periodo di disoccupazione, durante il quale per un certo tempo aveva anche ricevuto le indennità dell'assicurazione disoccupazione, aveva fondato una propria ditta specializzandosi in offerte nel settore della IPTV (ossia della televisione via Internet). Dalla sua pagina Facebook si poteva inoltre dedurre che il cliente proponeva anche offerte per l'attivazione di canali TV qualificabili come «Pay TV» e quindi a pagamento. MROS ha dunque avuto il sospetto che il cliente agisse illegalmente come «card sharer» offrendo a terzi dietro compenso l'accesso a canali a pagamento senza condividere il guadagno con i fornitori dei canali in questione.

La comunicazione di sospetto è dunque stata trasmessa alle autorità competenti per sospetta violazione del diritto d'autore (art. 67 cpv. 2 LDA) e truffa (art. 146 CP).

### **3.2.10 Gestori patrimoniali esterni giocano sporco**

#### **Fatti**

Uno studio legale ha segnalato a una banca uno dei suoi clienti, cittadino svizzero operante come gestore patrimoniale esterno, che aveva apparentemente ricevuto denaro per scopi fraudolenti. Già al momento dell'apertura del conto, il cliente aveva indicato che aspettava una donazione a sei cifre da una signora anziana senza eredi. Nel proprio scritto, lo studio legale avvertiva che la donazione era un'operazione fittizia architettata per evadere il fisco a scapito di uno Stato estero. Tempo addietro l'interessato aveva proposto di gestire attraverso il proprio conto, come gestore patrimoniale, il denaro della cliente depositato su un conto nei Caraibi. Dopo la morte del marito, la vedova aveva però deciso di regolarizzare la sua situazione fiscale con un'autodenuncia. Aveva dunque chiesto al gestore patrimoniale, tramite lo studio legale, la restituzione del denaro, che a suo parere veniva gestito a titolo puramente fiduciario. Le successive trattative tra le parti erano rimaste senza esito. Nell'ambito degli accertamenti da essa condotti in virtù dell'articolo 6 LRD, la banca ha constatato che la società di gestione patrimoniale del proprio cliente versava in gravi

difficoltà finanziarie e che i valori patrimoniali in questione erano già stati trasferiti in gran parte in altre banche. La banca non esclude che il proprio cliente abbia proposto ai coniugi la donazione con un intento fraudolento e con lo scopo di ottenere un vantaggio finanziario.

#### **Analisi di MROS**

Gli accertamenti condotti da MROS hanno messo in luce che la possibile vittima era la vedova di un ricco imprenditore originario di un Paese europeo. Il cliente della banca aveva impiegato parte del denaro affidatogli apparentemente solo a titolo fiduciario per scopi privati, acquistando tra l'altro un veicolo di lusso ed effettuando operazioni di borsa per proprio conto. Dagli accertamenti compiuti presso banche terze in virtù dell'articolo 11a capoversi 2 e 3 LRD sono emersi altri fatti rilevanti. Alla luce di tutti i riscontri disponibili, MROS ha deciso di trasmettere la comunicazione di sospetto alle competenti autorità di perseguimento penale per sospetta truffa (art. 146 CP).

### **3.2.11 Assicurazione sulla vita**

#### **Fatti**

Fonti di pubblico dominio convergenti, sia svizzere che estere, hanno riportato che un cittadino con doppia nazionalità svizzera ed estera e precedentemente domiciliato all'estero, ha deciso di nascondersi in Svizzera per sfuggire alla giustizia del suo Paese di provenienza. Imprenditore anche nel settore delle commesse pubbliche, il cittadino di doppia nazionalità è stato accusato dal Ministero pubblico del Paese di provenienza di corruzione e riciclaggio. Altri fonti di pubblico dominio indicano che in un altro Paese sarebbe stato accusato di traffico di droga. Sulla scorta di tali informazioni, diversi intermediari finanziari svizzeri hanno deciso di comunicare a MROS le relazioni d'affari in cui la persona è parte contraente e/o avente economicamente diritto e/o avente diritto di firma. Dalle comunicazioni trasmesse a MROS dagli intermediari finanziari di tipo bancario è emerso che il cliente, oltre a disporre di un cospicuo portafoglio di titoli, ha investito nel settore immobi-

liare acquistando direttamente e a proprio nome proprietà immobiliari in diverse località della Svizzera anche tramite l'accensione di crediti ipotecari. MROS ha pure ricevuto una comunicazione di sospetto da parte di un'assicurazione specializzata nel ramo vita. Il cliente aveva in effetti deciso di sottoscrivere diverse polizze assicurative, alcune delle quali finanziate da una non meglio precisata società anonima.

#### **Analisi di MROS**

Incuriositi dai bonifici effettuati dalla società anonima per alimentare le polizze assicurative, MROS ha richiesto immediatamente ulteriori informazioni all'intermediario finanziario operante nel settore assicurativo. Dalla documentazione ricevuta è emerso che la società ordinante dei bonifici è una società anonima di diritto svizzero proprietaria di un immobile a scopo locativo. La documentazione inviata conteneva pure un contratto di acquisto delle azioni indicante, come parte acquirente, la moglie del cliente e, come parte venditrice, un fiduciario svizzero già conosciuto da MROS come broker assicurativo, tramite il quale il cliente ha sottoscritto le polizze vita oggetto della comunicazione di sospetto trasmessa dall'intermediario finanziario di tipo assicurativo. MROS ha così appreso che il cliente, tramite la moglie, ha potuto acquisire immobili da reddito in maniera indiretta e discreta senza apparire nel registro di commercio e utilizzando una «società di sede immobiliare».

MROS ha trattato le differenti comunicazioni di sospetto come un tutt'uno facilitando l'analisi delle informazioni ricevute dai differenti intermediari finanziari. Inoltre, ha richiesto informazioni al suo omologo del Paese di provenienza del cliente, in cui la persona in questione aveva risieduto prima di scappare in Svizzera. Le informazioni giunte dall'estero hanno confermato l'esistenza di procedimenti penali a carico del cliente – ricercato a piede libero dopo una prima incarcerazione preventiva – per diversi crimini tra cui la corruzione attiva e la falsità in documenti. MROS ha potuto così confermare il sospetto di riciclaggio di denaro espresso dagli intermediari finanziari e ha quindi trasmesso il caso alla competente autorità svizzera di perseguimento

penale che ha aperto un'inchiesta. MROS si è inoltre adoperato affinché l'autorità di perseguimento penale svizzera e quella del Paese di provenienza del cliente potessero instaurare un canale rogatorio.

#### **3.2.12 Ministro, società di sede e corruzione**

##### **Fatti**

In occasione di un controllo periodico sui conti a rischio nei propri libri contabili, un intermediario finanziario scopre che uno dei suoi clienti, ex ministro, è finito nel mirino delle cronache nel suo Paese. L'ex ministro è l'avente economicamente diritto di un conto bancario aperto a nome della società di sede A, costituita in una giurisdizione dei Caraibi, ed è accusato di aver ricevuto tangenti da un'impresa internazionale che intendeva aggiudicarsi appalti pubblici per la costruzione di varie opere. La stampa fa anche il nome di una seconda società di sede (B) costituita in un altro Paese della stessa regione, sul cui conto bancario sarebbero state depositate le tangenti. L'intermediario decide perciò di segnalare a MROS la relazione d'affari con questa persona politicamente esposta (PEP).

##### **Analisi di MROS**

L'analisi delle transazioni effettuata da MROS non ha evidenziato l'esistenza di alcun bonifico di fondi provenienti dalla società A. Sono invece emersi versamenti regolari e di importo elevato provenienti, attraverso un conto in un Paese europeo, da una terza società di sede, il cui avente economicamente diritto era sempre l'ex ministro. Questi accrediti erano giustificati dalla centralizzazione del patrimonio accumulato dal personaggio politico nell'ambito della sua attività di consulente per l'edilizia. MROS ha trasmesso una richiesta di informazioni al proprio omologo del Paese in cui era aperto il conto in questione. L'omologo interpellato ha confermato che alcuni importi versati su tale conto erano stati trasferiti da un conto intestato alla società A in un Paese terzo, sicché poteva trattarsi delle tangenti di cui parlavano le cronache dei giornali. MROS ha quindi trasmesso il dossier alle autorità di perseguimento penale. Al momento stesso in cui



queste avviavano un procedimento per riciclaggio, i giornali davano la notizia dell'arresto dell'ex personaggio politico nel suo Paese.

### **3.2.13 Un lingotto d'oro può nascondere un altro**

#### **Fatti**

X, cliente di una banca, si presenta al suo consulente per depositare sul proprio conto il controvalore di lingotti d'oro custoditi in una cassetta di sicurezza dell'istituto. Dopo aver eseguito le verifiche del caso, l'intermediario finanziario scopre che, in un Paese europeo, X è sospettato di corruzione nell'ambito della vendita di aerei da combattimento all'esercito del Paese in questione da una società amministrata dallo stesso X. Queste informazioni diffuse dalla stampa e la scoperta dell'oro depositato nella cassetta di sicurezza portano l'intermediario finanziario a nutrire un fondato sospetto e a comunicare quindi il caso a MROS.

#### **Analisi di MROS**

Le ricerche condotte dall'Ufficio di comunicazione sulla base degli estratti conto hanno evidenziato l'esistenza di bonifici in entrata provenienti da una banca estera e non corroborati. Inoltre, consultando le banche dati a sua disposizione, MROS ha scoperto che i sospetti di corruzione legati alla vendita di aerei da combattimento da parte della società di X avevano già dato adito a una richiesta di informazioni rivolta alla Svizzera dalle autorità di polizia del Paese in questione. Infine, l'esito delle ricerche ha suscitato dubbi anche sulla legalità dei vari contratti riguardanti le attività accessorie della società di X, non collegati con l'affare degli aerei da combattimento e apparentemente estranei al settore in cui opera la società. La stipula di tali contratti sembrava essere stata eseguita con lo scopo di giustificare spese destinate in realtà al pagamento di tangenti a funzionari del Paese straniero per ottenere l'appalto nella vendita degli aerei. MROS ha pertanto trasmesso la comunicazione di sospetto alla competente autorità di perseguimento penale, la quale ha avviato un procedimento nei confronti di X. MROS ha peral-

tro trasmesso le informazioni in suo possesso anche al proprio omologo del Paese compratore degli aerei.

### **3.2.14 Consigli o mazzette?**

#### **Fatti**

Nell'ambito di un controllo di routine, l'attenzione di un intermediario finanziario è stata attirata da una persona politicamente esposta (X), ex ministro dell'energia del Paese A. Infatti, secondo fonti di dominio pubblico, X è sospettato di essere coinvolto in uno scandalo di corruzione. Secondo gli articoli di giornale in questione, una società europea gli avrebbe versato delle tangenti per accaparrarsi un contratto per la fornitura di energia alla capitale di A per una somma superiore a un miliardo di euro. In seguito a queste constatazioni, l'intermediario finanziario ha segnalato il caso a MROS.

#### **Analisi di MROS**

Nell'ambito delle proprie ricerche, MROS ha accertato versamenti provenienti da D, società già conosciuta dall'Ufficio di comunicazione, e sui cui conti si notavano transazioni provenienti dalla società europea accusata di corruzione. I versamenti erano giustificati da contratti di consulenza concessi da D alla società europea e corrispondevano a un importo di poco superiore al 3 per cento del valore della commessa a nove cifre ottenuta dalla società europea. Data la carica politica di X e il suo ruolo nell'aggiudicazione degli appalti pubblici ottenuti dalla società europea, questi versamenti avvaloravano i sospetti diffusi pubblicamente nei suoi confronti, sicché MROS ha deciso di trasmettere la comunicazione alle competenti autorità di perseguimento penale, le quali hanno avviato un procedimento nei confronti dell'interessato.

### **3.2.15 Una specialista del diritto: sviluppi nel 2017**

Il caso presentato al numero 3.8 del rapporto annuale 2016 ha avuto nuovi sviluppi nel corso di quest'anno. A titolo di promemoria, si trattava di un caso di circonvenzione d'incapace da parte di un avvocato d'affari ai danni di una sua

cliente anziana, alla quale aveva sottratto diverse centinaia di migliaia di azioni al portatore. Le azioni erano state collocate su vari conti bancari in Svizzera intestati a società di sede costituite in esotici paradisi fiscali, e di cui gli aventi economicamente diritto erano spesso parenti stretti dell'avvocato sospettato. Queste società di sede e quelle di cui era avente economicamente diritto l'avvocato stesso erano titolari di diversi conti bancari in Svizzera e all'estero, sui quali le azioni erano transitate varie volte. Grazie a diverse richieste di informazioni indirizzate ai propri omologhi esteri, MROS ha potuto trasmettere al pubblico ministero svizzero incaricato del relativo

procedimento penale i dati esatti di questi conti, dando il via a un'intensa collaborazione con il pubblico ministero interessato. D'intesa con quest'ultimo, MROS ha segnalato l'esistenza del procedimento ai propri omologhi esteri, aprendo così la via al blocco dei conti esteri incriminati. Grazie alle risposte dei propri omologhi esteri, MROS ha inoltre aiutato il pubblico ministero svizzero a sostanziare le sue domande d'assistenza giudiziaria presentate formalmente alle autorità giudiziarie di tre altri Stati, due dei quali hanno avviato procedimenti penali per riciclaggio di denaro nei confronti della principale indagata, ora in carcerazione preventiva in Svizzera



## 4. La prassi di MROS

### 4.1 Ordine di consegna e statuto di MROS

Le domande o gli ordini di consegna di documenti emanati dalle autorità penali e indirizzati agli intermediari finanziari, possono dare origine a comunicazioni di sospetto. In passato<sup>12</sup> MROS ha già avuto modo di precisare che l'ordine di consegna (o l'ordine di perquisizione e sequestro) non è di per sé costitutivo di un fondato sospetto. L'ordine dovrebbe portare a chiarimenti approfonditi ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LRD. Per evitare ridondanze, la comunicazione di sospetto a MROS deve riguardare elementi non ancora acquisiti dalle autorità di perseguimento penale in virtù dell'ordine di consegna. Come evidenzia il numero di comunicazioni scaturite da un ordine di consegna (oltre 2500, ossia circa il 13 % del numero totale di comunicazioni dell'ultimo decennio), accade spesso che un intermediario finanziario scopra che oltre ai conti richiesti dal pubblico ministero esistano anche altri conti o transazioni sospetti. È interessante rilevare che il tasso di trasmissione di queste comunicazioni di sospetto è elevato. Nell'ultimo decennio, infatti, è stato trasmesso alle autorità di perseguimento penale il 91 per cento di esse. Un tasso di trasmissione così elevato è dovuto principalmente all'esistenza di un procedimento già in corso presso il pubblico ministero, al quale vengono ad aggiungersi i nuovi elementi comunicati da MROS. Si tratta di situazioni in cui MROS e procuratori pubblici collaborano intensamente. Per poter analizzare queste comunicazioni, MROS deve necessariamente conoscere l'indizio iniziale alla base dei chiarimenti sfociati nella comunicazione di sospetto trasmessa dall'intermediario

<sup>12</sup> A tale riguardo cfr. rapporto d'attività 2007 di MROS, pag. 86.

finanziario, ossia l'ordine di consegna del pubblico ministero. In generale, e a seconda della prassi dei vari pubblici ministeri o dell'MPC, l'ordine prevede il divieto di informare «chicchessia» o il «cliente e qualsiasi terzo». Talvolta, gli intermediari finanziari interpretano tale divieto come se si estendesse anche a MROS. Si creano dunque situazioni paradossali in cui questi intermediari finanziari effettuano la comunicazione specificando che il loro sospetto è sorto in seguito a un ordine di consegna emanato da un Procuratore pubblico, senza tuttavia accluderne una copia. In simili condizioni, non conoscendo i fatti, MROS non può neppure iniziare la propria analisi. Deve dunque rivolgersi al Procuratore pubblico che ha emesso l'ordine per ottenere tale documento. MROS ha discusso di questa situazione con i Ministeri pubblici, i quali concordano che il divieto di informare figurante negli ordini di consegna non è applicabile all'Ufficio di comunicazione. Quando trasmettono una comunicazione di sospetto basata su un ordine di consegna, gli intermediari finanziari sono dunque tenuti ad allegare l'ordine di consegna all'attenzione di MROS.

### 4.2 Critica del GAFI: rafforzare le competenze di MROS

La modifica della LRD entrata in vigore il 1° novembre 2013 ha conferito a MROS nuove competenze, e segnatamente la facoltà di chiedere informazioni agli intermediari finanziari in virtù di una comunicazione già inoltrata (art. 11a cpv. 2 LRD). L'assenza di tale facoltà costringeva MROS a limitare la propria analisi alla comunicazione che gli veniva trasmessa e gli impediva di

verificare i nessi tra le transazioni e altri intermediari finanziari. Talvolta MROS trasmetteva il caso alle autorità di perseguimento penale che aprivano un pertinente procedimento, mentre alla fine la transazione in rapporto con un altro intermediario finanziario si rivelava assolutamente giustificata. Questa nuova competenza permette dunque a MROS di far luce sui fatti evitando di trasmettere inutilmente casi ai Procuratori pubblici. Ne risulta pertanto un potenziamento della funzione di filtro esercitata da MROS.

Tuttavia, la condizione della preesistenza di una comunicazione di sospetto limita la possibilità di MROS di chiedere informazioni alla piazza finanziaria solo in quei casi in cui un intermediario finanziario abbia già maturato un sospetto in Svizzera e lo abbia già segnalato all'Ufficio di comunicazione. Se MROS riceve da un omologo estero un'informazione spontanea o una richiesta senza alcun legame con una comunicazione di sospetto già presente nella sua banca dati, non può farne alcun uso. Potrebbe trattarsi di informazioni serie, riguardanti reati gravi quali il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata o casi di corruzione internazionale. In virtù delle norme del Gruppo Egmont, MROS non può nemmeno trasmettere le informazioni ricevute dagli omologhi esteri ad un Procuratore pubblico in Svizzera senza il previo consenso dell'omologo in questione.

L'articolo 11a capoverso 2 LRD attualmente in vigore impedisce dunque di porre su un piano di uguaglianza le comunicazioni di sospetto trasmesse a livello nazionale e le informazioni o le richieste d'informazione che giungono dall'estero. Tale disparità di trattamento viola gli standard del GAFI e del Gruppo Egmont<sup>13</sup>. Nel suo rapporto di valutazione del dicembre 2016, il GAFI

ha precisato che MROS può rivolgersi soltanto agli intermediari finanziari che hanno presentato una comunicazione di sospetto riguardante uno stesso caso o che abbiano legami con la comunicazione di sospetto di un altro intermediario finanziario svizzero; secondo il GAFI, questa procedura non garantisce a MROS la possibilità di accedere alle informazioni richieste dagli omologhi esteri, mentre questa possibilità esiste invece per le informazioni necessarie all'analisi di una comunicazione di sospetto svizzera che autorizza tale accesso.

#### **Avamprogetto del 21 giugno 2017**

Nell'avamprogetto di decreto federale che approva e traspone la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo con il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, posto in consultazione il 21 giugno 2017, il Consiglio federale propone di introdurre un nuovo capoverso all'articolo 11a LRD per rispondere alle critiche del GAFI e alle esigenze di MROS evidenziate dalla prassi. Si tratta del capoverso 2<sup>bis</sup>, il quale attribuirebbe a MROS la facoltà di interpellare gli intermediari finanziari in virtù di informazioni provenienti dall'estero. Nell'ambito della consultazione sono stati espressi pareri interessanti. Tra questi, meritano attenzione in questa sede le seguenti due proposte: quella di limitare la competenza di MROS esclusivamente ai reati preliminari al riciclaggio contemplati dal diritto svizzero e quella di non accordare tale competenza a MROS per evitare di fornire informazioni a Paesi che potrebbero non soddisfare gli standard democratici della Svizzera.

- i. Limitare la competenza di MROS esclusivamente alle richieste relative ai reati preliminari al riciclaggio previsti dal diritto svizzero

Questa proposta equivale ad applicare il principio della doppia punibilità nei rapporti tra MROS e i suoi omologhi esteri (Financial Intelligence Unit, FIU). Una simile disposizione sarebbe contraria alla prassi del Gruppo Egmont. In una decisione non pubblicata del marzo 2010, infatti, il gruppo di

<sup>13</sup> Secondo la nota esplicativa (A 5) della raccomandazione numero 40 del GAFI, le autorità competenti dovrebbero poter ricercare informazioni per conto di un omologo estero e scambiare con tali omologhi tutte le informazioni: le autorità preposte dovrebbero essere in grado di raccogliere informazioni per conto di un omologo estero, e di scambiare con gli omologhi esteri tutte le informazioni che esse potrebbero ottenere in virtù di una richiesta presentata a livello nazionale. Il Gruppo Egmont, a sua volta, prevede che le FIU dovrebbero essere in grado di effettuare ricerche per conto di FIU estere e di scambiare con queste tutte le informazioni che potrebbero ottenere se le ricerche fossero condotte sul piano interno, cfr. The Egmont Group, Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units (C 16).

lavoro giuridico di Egmont ha specificato che lo scambio di informazioni tra FIU avviene secondo il principio di disponibilità. A questo stadio, condizioni quali la conoscenza del reato preliminare non devono ancora intervenire. La questione del reato preliminare subentra soltanto nella fase della trasmissione delle informazioni a un'autorità di perseguimento penale.

Questo giudizio del Gruppo Egmont è condiviso anche dal Consiglio federale, che nel suo messaggio del 27 giugno 2012 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro espone quanto segue: «Secondo le raccomandazioni del GAFI, le FIU sono responsabili, a livello nazionale, della ricezione e dell'analisi delle comunicazioni di sospetto inviate dagli intermediari finanziari e si scambiano le informazioni di cui dispongono mediante i canali dell'assistenza amministrativa (cfr. n. 1.1.2). Questo principio di disponibilità è affermato anche dal Gruppo Egmont che, nei suoi documenti di base, esorta a uno scambio efficiente e informale delle informazioni disponibili nel rispetto della solidarietà in seno al gruppo e del principio di reciprocità. [...] Questo significa che, di principio, l'Ufficio di comunicazione può e deve già oggi scambiare le informazioni di cui dispone»<sup>14</sup>.

L'applicazione del principio di disponibilità nello scambio di informazioni con gli omologhi esteri è consacrata anche all'articolo 30 LRD che non assoggetta tale scambio ad alcuna condizione particolare. Conformemente alla prassi giuridica del Gruppo Egmont, l'articolo 30 capoverso 4 lettera b LRD stabilisce che MROS può autorizzare l'ufficio di comunicazione estero a trasmettere le informazioni a un'altra autorità soltanto se le informazioni non vengono utilizzate per il perseguimento di reati che non costituiscono reati preliminari del riciclaggio secondo il diritto svizzero. Con l'applicazione di questa condizione viene garantito il rispetto del principio della doppia punibilità. Giova ricordare che MROS fornisce solo informazioni e non prove. Per ottenere le prove, le autorità estere devono utilizzare il canale dell'assistenza internazionale in materia penale.

Su un piano più concreto, inoltre, questa proposta sarebbe difficilmente attuabile, poiché non sem-

pre le FIU richiedenti hanno conoscenza del reato preliminare. Infatti, gli uffici di comunicazione possono essere di vario tipo e seguono modalità operative diverse da Paese a Paese. Contrariamente a MROS, ad esempio, che al momento della comunicazione di sospetto dispone di un primo indizio sul reato preliminare, altri omologhi esteri, e segnatamente le unità di natura puramente amministrativa, basano il loro operato sull'analisi delle transazioni insolite e non sempre conoscono il reato preliminare. Queste FIU analizzano le transazioni insolite e se constatano nessi con la Svizzera richiedono informazioni a MROS. Come le analisi di MROS, anche quelle degli omologhi esteri possono sfociare nella trasmissione alle autorità penali oppure nell'archiviazione interna. Senza le informazioni di MROS tali analisi sarebbero tuttavia incomplete.

Alla luce di quanto precede, è evidente che l'applicazione della condizione della doppia punibilità nella fase dello scambio di informazioni tra FIU non solo è contraria ai principi del GAFI e del Gruppo Egmont, ma implicherebbe anche una modifica dell'articolo 30 LRD. Tuttavia, questa disposizione risulta ormai ben collaudata e modificarla significherebbe fare marcia indietro suscitando critiche sul piano internazionale.

- ii. Scambio di informazioni con le FIU di Paesi che potrebbero non soddisfare gli standard democratici della Svizzera

In seno alle cerchie interessate vi è stato chi ha sollevato il problema dello scambio di informazioni tra MROS e le FIU di Paesi membri del Gruppo Egmont che potrebbero non soddisfare gli standard democratici della Svizzera. Questa preoccupazione era già stata evocata nell'ambito delle varie discussioni condotte da MROS con gli attori della piazza finanziaria in occasione della revisione della LRD nel 2012, a proposito dell'intenzione di attribuire a MROS la competenza necessaria a scambiare informazioni finanziarie con i proprio omologhi esteri (vigente art. 30 cpv. 2 LRD). A questa preoccupazione MROS aveva obiettato che l'ordinanza del 25 agosto

<sup>14</sup> FF 2012 6199, 6209

2004<sup>15</sup> sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD) prevedeva già la possibilità di negare la comunicazione di dati in presenza di interessi preponderanti pubblici o privati. Inoltre, i dati concernenti richiedenti l'asilo potevano essere trasmessi soltanto previa consultazione dell'Ufficio federale della migrazione<sup>16</sup> (art. 26).

Il Parlamento ha ulteriormente rafforzato questo dispositivo inserendo nella LRD (art. 31 lett. c) una riserva secondo cui MROS non dà seguito alla richiesta di un ufficio di comunicazione estero se essa «compromette gli interessi nazionali o la sicurezza e l'ordine pubblici». Questa clausola di ordine pubblico non è una peculiarità della Svizzera. Anche altri ordinamenti giuridici la prevedono per l'attività della propria FIU nell'ambito dello scambio di informazioni con gli omologhi esteri.

L'articolo 31 lettera c LRD è una disposizione cruciale per le attività correnti di MROS. Occorre tener presente che le FIU si scambiano informazioni operative soltanto allo scopo di contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il Gruppo Egmont conta 156 Paesi membri, ma ciò non significa che MROS scambi informazioni con le FIU di tutti questi Paesi senza porre alcuna condizione. Ogni informazione trasmessa all'estero viene dapprima sottoposta a un'accurata verifica. Ad esempio, MROS non trasmette informazioni riguardanti oppositori politici a Paesi in cui l'opposizione è oggetto di persecuzioni da parte del regime al governo. La trasmissione di qualsiasi informazione soggiace a rigorose condizioni che soddisfano i principi dello Stato di diritto svizzero iscritti agli articoli 31 lettera c LRD e 26 OURD. Quando MROS riceve per la prima volta una richiesta da una FIU, prima di risponderle consulta omologhi esteri che hanno già effettuato scambi con questa FIU e discute con quest'ultima per farsi un'idea del quadro normativo e dell'uso cui sono destinate le informazioni. La risposta viene inviata soltanto dopo che MROS ha potuto convincersi dell'affidabilità della FIU in questione.

<sup>15</sup> RS 955.23

<sup>16</sup> Ora Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

I principi dello Stato di diritto guidano costantemente l'attività di MROS. Il vigente quadro normativo consente all'Ufficio di comunicazione di negare informazioni a omologhi di Paesi che potrebbero utilizzarle in modo contrario a tali principi

#### **4.3 Informazioni correlate a una comunicazione già inviata a MROS**

Vi sono dei casi in cui gli intermediari finanziari, dopo aver inviato una comunicazione di sospetto a MROS, seguitano a spedire all'Ufficio di comunicazione informazioni sul medesimo caso. Queste informazioni sono talvolta riassuntive e rinviano semplicemente alla prima comunicazione trasmessa. MROS deve quindi decidere se si tratta di una nuova segnalazione o piuttosto di un complemento alla comunicazione già ricevuta. Può anche rivolgersi all'intermediario finanziario in questione e chiedergli di predisporre un'analisi completa. Questa procedura può tuttavia causare ritardi visto che MROS conferma la ricezione della comunicazione soltanto quando essa è completa.

Per agevolare la collaborazione con gli intermediari finanziari riguardo alle informazioni da loro inviate in relazione a un caso già segnalato, MROS tiene a precisare quanto segue. Se MROS ha già trattato la comunicazione di sospetto pervenuta e ha già informato l'intermediario finanziario in merito alla propria decisione conformemente all'articolo 23 capoversi 5 e 6 LRD, le informazioni e i documenti inviati successivamente all'Ufficio di comunicazione costituiscono una nuova comunicazione di sospetto. L'intermediario finanziario dovrà quindi effettuare un'analisi approfondita e inviarla a MROS corredata di tutti gli allegati del caso. In tale contesto potrà inoltre menzionare i fatti concernenti la segnalazione inviata precedentemente, mentre non sarà invece sufficiente inserire un semplice rimando a tale segnalazione.

Se MROS non ha ancora terminato il trattamento della comunicazione di sospetto pervenuta e le nuove informazioni riguardano esattamente le stesse persone e la medesima fattispecie, non si tratta di una nuova comunicazione, MROS valuterà tali informazioni come complemento

alla comunicazione già ricevuta. In questi casi è ammesso un semplice rinvio alla comunicazione di sospetto originale.

Se MROS non ha ancora terminato il trattamento della comunicazione di sospetto pervenuta e le nuove informazioni inviate dall'intermediario finanziario non riguardano gli stessi fatti o le stesse persone, ma presentano dei legami con la comunicazione iniziale, allora le nuove informazioni saranno considerate come una nuova comunicazione. La situazione cambia invece quando è MROS a chiedere informazioni agli intermediari finanziari in virtù dell'articolo 11a

capoverso 2 LRD. Talvolta una simile richiesta può infatti generare una comunicazione di sospetto da parte dell'intermediario finanziario sollecitato. Una tale comunicazione deve sempre essere considerata come un nuovo caso ed essere oggetto di un'analisi scrupolosa.

MROS tiene a ricordare che il dispositivo svizzero di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo è concepito in modo da coinvolgere gli intermediari finanziari. Questi ultimi sono tenuti a far luce sulle diverse situazioni e ad argomentare le comunicazioni inviate a MROS.

## 5. Organi internazionali

### 5.1 Gruppo Egmont

MROS è membro del Gruppo Egmont, una rete di unità d'informazione finanziaria (Financial Intelligence Unit, FIU). Il gruppo Egmont si considera un forum internazionale non politico composto di FIU indipendenti a livello operativo. Per contrastare il riciclaggio di denaro, i reati preliminari e il finanziamento del terrorismo, il Gruppo Egmont persegue gli obiettivi seguenti:

- creare i presupposti per uno scambio internazionale di informazioni reciproco e sistematizzato;
- incrementare l'efficienza delle FIU offrendo formazioni apposite e promuovere la trasmissione delle conoscenze mediante lo scambio di personale;
- aumentare il livello di sicurezza dello scambio internazionale di informazioni tra FIU utilizzando tecnologie appropriate quali, ad esempio, una connessione Internet stand-alone;
- promuovere l'indipendenza operativa delle FIU; e
- fornire assistenza nell'allestimento di uffici centrali di comunicazione.

Nel 2017, i capi degli uffici di comunicazione, il comitato e i gruppi di lavoro si sono riuniti a fine gennaio/inizio febbraio e nel mese di luglio si è tenuta l'assemblea plenaria del Gruppo. MROS ha ospitato in Svizzera tre riunioni: due a Ginevra a maggio e giugno, la prima per il comitato del Gruppo Egmont e la seconda per le FIU francofone, e la terza a giugno a Zurigo, per le FIU ger-

manofone. Nel luglio del 2017 il capo di MROS ha concluso il mandato di due anni e mezzo come copresidente del gruppo regionale EUROPA II e ha passato le consegne ai capi delle FIU del Liechtenstein e dell'Isola di Man.

Nell'anno in rassegna MROS ha partecipato alle sedute di comitato, all'assemblea plenaria e ai gruppi di lavoro Information Exchange e Policy and Procedures. Nel 2017, i progetti di lotta contro il finanziamento del terrorismo e lo «Stato Islamico» sono rimasti al centro delle preoccupazioni. Il punto di forza dell'anno in rassegna è rappresentato dall'approvazione del Centro di eccellenza e di leadership per le FIU del Gruppo Egmont (Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership, ECOFEL), il quale garantirà l'assistenza occorrente nel campo della tecnica, della formazione e della consulenza per incrementare l'efficacia delle FIU.

Nel luglio del 2017 il presidente del Gruppo Egmont Sergio Espinosa, capo supplente della FIU peruviana, ha passato le consegne alla signora Hennie Verbeek-Kusters, capo della FIU olandese. La signora Verbeek-Kuster è la prima donna a dirigere il Gruppo.

Dopo l'adesione del Kuwait e del Sudan, nel 2017 il Gruppo conta attualmente 156 membri. MROS è membro del Gruppo Egmont sin dalla sua istituzione nel 1998. A partire dalla revisione delle Raccomandazioni del GAFI del 2012, l'affiliazione delle FIU al Gruppo Egmont è il chiaro presupposto affinché il dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo funzioni in maniera adeguata. In quanto membri del Gruppo, gli uffici di comunica-



zione devono attenersi in particolare alle direttive dell'Egmont Group Statement of Purpose come pure ai Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units for Money Laundering and Terrorism Financing Cases. La possibilità, per MROS, di intrattenere contatti e scambi diretti con altri uffici di comunicazione riveste un'importanza cruciale. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2016 della legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012, il mandato di MROS è esteso ulteriormente a nuovi reati preliminari. Tale modifica di legge ha potenziato le capacità di analisi di MROS e rafforzato lo scambio di informazioni a livello internazionale.

## 5.2 GAFI/FATF

Il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), denominato anche Financial Action Task Force (FATF), è un'organizzazione intergovernativa istituita dal G7 in occasione del vertice di Parigi tenutosi nel luglio 1989. Quale organizzazione di riferimento su scala mondiale, definisce le norme standardizzate per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e ne valuta periodicamente l'attuazione in seno agli Stati membri. I risultati delle valutazioni e i motivi del rispettivo giudizio relativo a uno Stato sono riuniti e pubblicati in un rapporto.

Nel febbraio 2012 il GAFI ha pubblicato l'ultima versione delle sue raccomandazioni che tracciano un quadro completo delle misure che i Paesi membri sono tenuti ad adottare al fine di contrastare con coerenza il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In occasione del quarto ciclo di valutazione attualmente in corso, sono oggetto di analisi il grado di conformità («technical compliance») e, quale novità, anche l'efficacia nell'attuazione delle raccomandazioni («effectiveness»). Nell'ambito delle valutazioni della conformità, il GAFI esamina inoltre la misura in cui determinati Paesi non affiliati combattono il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e allestisce due liste pubblicamente accessibili. La prima elenca le giurisdizioni considerate a rischio e non cooperative, dove i fenomeni di riciclaggio di denaro e finanziamento

del terrorismo sono ampiamente diffusi. Tali Paesi non soddisfano ancora gli standard fissati a livello internazionale dal GAFI in termini di legislazione e misure di contrasto al riciclaggio di denaro. Nella seconda lista figurano le giurisdizioni che presentano lacune strategiche in tale ambito ma che hanno assunto l'impegno di colmarle attuando uno specifico piano d'azione.

Nell'ambito dei lavori del GAFI, MROS partecipa, in qualità di parte della delegazione svizzera, agli incontri del «Risk Trends and Methods Group» (RTMG, gruppo in materia di rischi, sviluppi e metodi). L'obiettivo è di esaminare casi concreti al fine di individuare e analizzare schemi e caratteristiche ricorrenti dei reati correlati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e, dunque, di contrastare tali fenomeni con maggiore efficacia.

In seno al GAFI vi sono inoltre altri gruppi di lavoro quali il «Policy Development Group» (PDG), che si occupa di tutti gli aspetti inerenti ai regolamenti e alle direttive, l'«Evaluations and Compliance Group» (ECG), incaricato di monitorare e garantire la coerenza delle valutazioni reciproche tra Paesi membri e delle successive procedure di valutazione («follow-up process»), l'«International Cooperation Review Group» (ICRG) e il «Global Network Coordination Group» (GNCG).

Gli attentati terroristici degli ultimi anni continuano a influire sul lavoro del GAFI. Nell'anno in esame è stato condotto un sondaggio sulle modalità adottate dalle delegazioni per condividere con la piazza finanziaria le informazioni tratte dal rapporto confidenziale del 2016 concernente l'individuazione degli indicatori di rischio in relazione al finanziamento del terrorismo.

Sin dall'autunno 2016 e nel corso dell'intero 2017, MROS ha tenuto presentazioni e conferenze dedicate al tema in tutte le lingue ufficiali e in inglese. MROS ha inoltre partecipato alla redazione del «Best Practices Paper» in materia di «Domestic Information Sharing» (scambio d'informazioni a livello nazionale), ultimato e pubblicato nell'anno in esame. Un altro progetto che nel 2017 ha richiesto la collaborazione attiva di MROS è dedicato al tema «Beneficial Ownership». Il pertinente rapporto verrà ultimato nel 2018 e sottoposto all'Assemblea plenaria per approvazione.

## 6. Link su Internet

### 6.1 Svizzera

#### 6.1.1 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

[www.fedpol.admin.ch](http://www.fedpol.admin.ch)

Ufficio federale di polizia fedpol

[www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei.html](http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei.html)

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

[www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformular/9gwg/9\\_GwG\\_formular-i.docx](http://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformular/9gwg/9_GwG_formular-i.docx)

Modulo di comunicazione in virtù dell'articolo 9 LRD

[www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformular/305ter/305ter\\_Abs\\_2\\_StGB\\_formular-i.docx](http://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformular/305ter/305ter_Abs_2_StGB_formular-i.docx)

Modulo di comunicazione in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> CP

#### 6.1.2 Autorità di vigilanza

[www.finma.ch](http://www.finma.ch)

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)

[www.esbk.admin.ch](http://www.esbk.admin.ch)

Commissione federale delle case da gioco

#### 6.1.3 Associazioni e organizzazioni nazionali

[www.swissbanking.org](http://www.swissbanking.org)

Associazione Svizzera dei Banchieri

[www.abps.ch](http://www.abps.ch)

Associazione delle banche private svizzere

[www.foreignbanks.ch](http://www.foreignbanks.ch)

Associazione delle banche estere in Svizzera

[www.svv.ch](http://www.svv.ch)

Associazione Svizzera d'Assicurazioni

#### 6.1.4 Organismi di autodisciplina (OAD)

[www.arif.ch](http://www.arif.ch)

Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF)

[www.oadfct.ch](http://www.oadfct.ch)

Organismo di autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (FCT)

[www.oarg.ch](http://www.oarg.ch)

Organisme d'Autorégulation des Gérants de Patrimoine (OARG)

[www.polyreg.ch](http://www.polyreg.ch)

PolyReg Associazione Generale di Autodisciplina

[www.sro-sav-snv.ch](http://www.sro-sav-snv.ch)

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e delle Federazione Svizzera dei Notai (FSA/FSN)



[www.leasingverband.ch](http://www.leasingverband.ch)

Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera delle società di leasing (ASSL)

[www.sro-treuhandsuisse.ch](http://www.sro-treuhandsuisse.ch)

Organismo di autodisciplina dell'Unione Svizzera dei Fiduciari (OAD-FIDUCIARI |SUISSE)

[www.vsv-asg.ch](http://www.vsv-asg.ch)

Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimonio (ASG)

[www.vqf.ch](http://www.vqf.ch)

Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF)

[www.sro-svv.ch](http://www.sro-svv.ch)

Organismo di autodisciplina dell'Association Suisse d'Assurances (OAR-ASA)

[www.sfama.ch](http://www.sfama.ch)

Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA

[www.svig.org](http://www.svig.org)

Schweizer Verband der Investmentgesellschaften (SVIG)

#### **6.1.5 Altri**

[www.ezv.admin.ch](http://www.ezv.admin.ch)

Amministrazione federale delle dogane

[www.snb.ch](http://www.snb.ch)

Banca nazionale svizzera

[www.bundesanwaltshaft.ch](http://www.bundesanwaltshaft.ch)

Ministero pubblico della Confederazione

[www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik\\_Wirtschaftliche\\_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html](http://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html)

Segretaria di Stato dell'economia (sanzioni economiche in virtù della legge sugli embarghi)

[www.bstger.ch](http://www.bstger.ch)

Tribunale penale federale

## **6.2 Internazionale**

### **6.2.1 Uffici di comunicazione esteri**

[www.egmontgroup.org/en/membership/list](http://www.egmontgroup.org/en/membership/list)

Elenco dei membri del Gruppo Egmont, in alcuni casi con aggiunta dei link verso i loro siti Internet

### **6.2.2 Organizzazioni internazionali**

[www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)

Financial Action Task Force on Money Laundering

[www.unodc.org](http://www.unodc.org)

United Nations Office on Drugs and Crime

[www.egmontgroup.org](http://www.egmontgroup.org)

Gruppo Egmont

[www.cfatf-gafic.org](http://www.cfatf-gafic.org)

Caribbean Financial Action Task Force

### **6.2.3 Altri link**

[www.banquemonddiale.org](http://www.banquemonddiale.org)

Banca mondiale

[www.bis.org](http://www.bis.org)

Banca dei regolamenti internazionali

[www.interpol.int](http://www.interpol.int)

Interpol

[www.europa.eu](http://www.europa.eu)

Unione europea

[www.coe.int](http://www.coe.int)

Consiglio d'Europa

[www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)

Banca centrale europea

<https://www.europol.europa.eu/>

Europol

[www.fincen.gov](http://www.fincen.gov)

Financial Crimes Enforcement Network, Stati Uniti

[www.fbi.gov](http://www.fbi.gov)

FBI-Federal Bureau of Investigation, Stati Uniti

[http://www.zoll.de/DE/Der-Zoll/FIU/fiu\\_node.html](http://www.zoll.de/DE/Der-Zoll/FIU/fiu_node.html)

FIU della Germania





